S1-4-D-22

# STATVTA ORDINATIONES, & Facultates

VNIVERSITATIS MERCIARIORVM VRBIS.

ROMAE
Ex Typographia Cameræ Apostolicæ. 1623.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

# ORDINATIONES STATUTA

## Delli presenti Statuti.


Dell'Illustriss.Sig. Protettore,& sua elettione. Cap. I. à car.2
Di quelli che s'intendano essere,& sono della presente Vniuersità. c.II. 3
Del numero delli Offitiali. cap.iij. 4
Della qualità delli Offitiali.cap.iiij. 4
Dell' Elettione delli Imbussolatori. cap. v. 5
Del modo, & tempo d'estrarre li Consuli, Camerlengo, Sindici, & elettione delli Tredici Consiglieri. cap.vj. 6
Della pena da pagarsi da chi ricuserà li offitij. cap. vij. 7
Della precedenza fra gli Officiali. cap. viij. 8
Del giuramento,& possesso delli Offitiali. cap. ix. 8
Dell' offitio, & potestà delli Consuli. cap. x. 9
Della giurisdittione de' Consoli,& modo di procedere in giudicare. cap. xj. 10
Del modo di procedere nelle cause di qualsiuoglia somma. cap.xij. 12
Che li Consuli possino astringer le parti à compromettere le loro differenze. cap. xiij. 14
Che nessuno dell'Vniuersità possa conuenire alcun suo debitore altroue,che auanti alli Consuli. cap.xiiij. 14
Delle citationi côtra quelli, che non hãno domicilio, & del modo di procedere contra li forastieri nel distretto. capit. xv. 15
Della deputatione de Curatori a minori, & heredità iacente. cap.xvj. 16
Delle cause di mercede. cap.xvij. 16
Del modo d'appellare dalle sentenze de' Consuli. cap.xviij. 17
Che nelli casi non prouisti si ricorra alli Statuti di Roma. cap.xix. 17
Delli sospetti, & suggitiui. cap.xx. 18
Della fede che alli Libri de gl'Huomini dell'Arte si deue dare, & fino à quanta somma. cap. xxi. 18
Del tassare li conti. cap.xxij. 19
Dell'Officio, & potestà del Camerlengo. cap. xxiij. 19
Dell'officio de' Sindici. cap.xxiv. 21
Dell'Assessore, sua elettione, mercede, & officio. cap.xxv. 23
Delle mercede,& sportole dell'Assessore. cap.xxvi. 24
Del Notario, sua elettione, & officio. cap.xxvij. 24
Dell'Instrumẽti delle Compagnie da farsi tra gl'Huomini dell'Arte,& dissolutioni di esse, delle vendite delle botteghe, & di pigliar garzoni,che si debbano fare nelli atti del Notario della Vniuersità. cap. xxviij. 27
Delle Congregationi secrete. cap.xxix.27
Delle Cõgregationi generali.cap.xxx. 28
Della pena, che douerannno pagare quelli, che non interueranno alle Congregationi. cap.xxxi. 30
Delle Patenti da pigliarsi da gl'Huomini dell'Vniuersità, quanto per esse si debba pagare,e forma di esse.cap.xxxij.31
Della pena di quelli,che s'appartano dall'arte, & Vniuersità. cap.xxxiij. 34
Delle Tasse per mantenere la Chiesa. cap. xxxiv. 34
Del modo in che s'hanno da spẽdere l'entrate della Vniuersità. cap.xxxv. 35
Dell'Insegne, che si tengono alle Botteghe, dell'Huomini dell'Vniuersità. cap. xxxvj. 36
Del modo di lauorare dalli Setaroli, Banderari,e Trinaroli,che non si venda vna cosa per vn'altra. cap.xxxvij. 36
Del gouerno della Chiesa de' SS.Sebastiano, & Valentino. cap.xxxviij. 37
Del sepellire li Morti, e Suffragij da farsi per essi. cap. xxxix. 39
Del Proueditore della Chiesa.cap.xl. 39
Dell'infirmieri, loro elettione, & Officio.

cio, cap. xli. 40
Delli Sacristani, loro elettione, & officio. cap. xlij. 41
Delli cercanti per il Sabbato, loro elettione, & officio. cap. xliij. 42
Delli Mandatarij, loro elettione, & Officio. cap. xliv. 42
Dell'Archiuio dell'Vniuersità. cap. xlv. à car. 43
Del modo di derogare alli presenti Statuti. cap. xlvi. 44

IL FINE.

# CLEMENS PP. VIII.

## AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

ROMANVS Pontifex in his auctoritatis suæ partes libenter interponit, quæ ad Vniuersitatum artium Vrbis rectum gubernium, & ad Ecclesiarum, in quibus eædem Vniuersitates diuinum cultum frequentant, conseruationem prouidè statuta sunt, prout in Domino conspicitur expedire. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filij Collegium, & Vniuersitas Merciariorum, & illi adhærentes huius Almæ Vrbis, ipsos aliàs pro regimine, & conseruatione dictæ artis diuersa Statuta, Capitula, & Ordinationes, ac Reformationes edidisse, illaq; per Senatores, & Conseruatores, ac etiam Sedem Apostolicam, diuersosq; Romanos Pontifices Prædecessores nostros, & præsertim fel. rec. Pium Papam Quartum approbata, & confirmata, ac innouata fuisse, necnon ipsum Pium Quartum eidem Vniuersitati plures gratias, facultates, indulta, ac priuilegia etiam Motu proprio concessisse, & inter alia, vt Consules eiusdem artis, ac de rebus ad artem spectantibus vsq; ad quamcunque summam, inter personas verò, qui non essent illius artis vsque ad certam summam, voluisse, etiam Gabellarium maiorem, & alios extraordinarios in præscrutandis apothecis, & mercibus dictæ Vniuersitatis quædam Capitula, & Ordinationes inter eos auctoritate etiam Senatoris, & Conseruatorum initas, & concordatas obseruare obligatos esse. Postea verò cum tempore fel. rec. Gregorij XIII. etiam Prædecessoris nostri huius Almæ Vrbis Statuta innouata fuissent, deq; iurisdictione Consulum huiusmodi Vniuersitatis dubitaretur, eundem Gregorium PP. XIII. Prædecessorem nostrum Priuilegia prædicta confirmasse, & vlterius facultatem eisdē, vt possint cognoscere causas huiusmodi in prima instantia concessisse. Deindè fel. rec. Sixtum Quintum eidem Vniuersitati indulsisse, vt Consules pro dandis litteris patentibus hominibus eiusdem artis certas pecuniarum sum-

mas, non obstante Statuto Vrbis lib. 3. cap. 43. exigere possent, dummodo in pios vsus erogarentur, & nouissimè per nostrum, & S. Rom. Eccl. Camerarium de mandato nostro viuæ vocis oraculo à nobis emanato ad fauorem eiusdem Vniuersitatis ordinatum fuisse nè Gabellarius, & alij eius Ministri ipsorum Merciariorum apothecas, absente Domino apothecæ, illiusq; institore, seu in illorum defectum, non nisi cum præsentia Domini, seu institoris alterius apothecæ vicinioris ingredi, & Domino presente, nisi vna, vel duas mercium species, super quibus fraus commissa prætenderetur, inspicere posset, prout in diuersis dictorum Prædecessorum litteris, decretis, & ordinationibus prædictis plenius continetur. Demum verò iuxtà facti exigentiam, & temporum varietates pro feliciori eiusdem Vniuersitatis Consulatus Tribunalis, & cognitionis, & decisionis, causarum regimine, ac diuini cultus in Ecclesia Sanctorum Sebastiani, & Valentini Regionis S. Angeli de eadem Vrbe, cuius ipsi curam habent, instauratione, eorum Statuta, Constitutiones, Priuilegia, & Decreta reformasse, & innouasse, & pro faciliori omnium intelligentia materno sermone, vel lingua vernacula condidisse, eaq; à dilectis filijs Martino Cappelletto Almæ Vrbis nostræ Senatore, & Conseruatoribus visa, & examinata, ac approbata fuisse, vt in approbationibus in calce illorum sub diebus 22. & 23. Mens. Ianuarij, M. D. XCVI. respectiuè continetur huiusmodi sub tenore, videlicet.

## *DELL'ILLVSTRISS. SIGNOR PROTETTORE, & sua elettione. Capitolo I.*

PErche in tutti li negotij, & massime delle Vniuersità, & Collegij conuiene, che vi sia vn Capo, & guida, con l'autorità del quale occorrendo vengano fauoriti. Però si ordina, & statuisce, che la nostra Vniuersita sempre habbia vn Protettore del numero del Sacro Collegio delli Illustriss. & Reuerendiss. Sign. Cardinali, come al presente è l'Illustrissimo, & Reuerendiss. Sign. Cardinale Mont'Alto, il quale Dio ce lo conserui lungo tempo. Ma in caso di vacantia per morte, quale Nostro Sign. Iddio prolunghi quanto Sua Signoria Illustrissima desidera, ouero per altro, che bisognasse fare nuo-

re nuoua prouisione, & tante volte, quante bisognerà. Statuimo, & ordiniamo, che si faccia nella seguente maniera. Li Consuli facciano chiamare la Congregatione Generale à tale effetto, nella nostra Chiesa, ouero Oratorio di Santo Sebastiano, nella quale fatta celebrare vna Messa piana dello Spirito Santo, & esposta la necessità di tale elettione con quella diligenza, che il negotio richiede. Dalli Consuli si propongano quattro delli Illustriss. & Reuerendiss. Sig. Cardinali del Sacro Collegio, & proposti, che saranno corra la bossola à voti secreti, & quello, che hauerà più voti sia Protettore, & à Sua Signoria Illustrissima, & Reuerendiss. nelle cose ardue, & difficili si habbia da ricorrere per consiglio, aiuto, & fauore, & li Consuli andaranno à far riuerenza à detto Illustrissimo, & Reuerendiss. Eletto, supplicandolo ad accettare la Protettione della nostra Vniuersità, & caso, che à detto Illustriss. & Reuerendiss. non piacesse accettare tal carico s'intenda succedere quello, che doppo esso hauerà hauuto più voti.

## *Di quelli, che s'intendano essere, & sono della nostra Vniuersità. Cap. II.*

PEr traditione antica dalla lettura di diuersi Statuti antichissimi della nostra Vniuersità, & da quello s'osserua nelli presenti tempi, habbiamo, che il Corpo di essa Vniuersità s'intenda, e sia e s'intendano, e siano tutti li Merciari, Setaroli, Banderari, Trinaroli, Berettari, & Cappellari, Profumieri, Guantari, Conciatori di pelle, Stringari, Pettinari, Lanternari, & tutti altri venditori di qualsiuoglia sorte di merci, tanto di quelli, che fanno fondaco, & vendano Panni, Drappi, Saie, Ciambellotti, & qualsiuoglia robba, & mercantia alle botteghe, come quelli che vanno vendendo per Roma à minuto, & all'ingrosso, & che nelle loro botteghe, & per Roma vendano con bilancie, canne, & mezze canne, & braccio, & che alle loro botteghe tengano, & vsano insegne, & tutti quelli, che nel modo sopradetto vendono qualsiuoglia robbe, & merci, & che non hanno ne Consulato, ne Consuli. Però statuimo, & ordiniamo, che tutti li sopranominati s'intendino, & siano compresi nella nostra Vniuersità, & sottoposti alli presenti Statuti in tutto, & per

tutto,& quelli siano obligati osseruare;sotto le pene cõtenute in essi, & tutti li sopradetti nominati, quali haueranno la Patente del nostro Consulato delli Merciari, & che saranno aggregati alla nostra Vniuersità godano tutti li Priuilegij concessi alla nostra Vniuersità,& à loro sia lecito comprare, tenere, & publicamente vendere qualsiuoglia sorte di panni, saie, drappi, telarie, spetiarie, ferramenti, & qualsiuoglia sorte altra di merce, & cose all'vso humano necessarie, & pertinenti,che etiam in spetie attenessero à qualsiuoglia altra arte, Vniuersità, ouero Collegio, ne per questo siano obligati, ne possano esser'astretti da altre Arti, Vniuersità, ouero Collegij à pigliare altra Patente, ne pagare alcuna sorte di tasse, ne siano sottoposti ad altro Consulato.

*Del numero delli Officiali. Cap. III.*

PEr il buon gouerno, & reggimento della nostra Vniuersità: Statuimo, & ordiniamo, che vi siano l'infrascritti Officiali, trà li quali con debita proportione sia distribuita la cura, & amministratione di essa, cioè Quattro Consuli, vn Camerlengo, Doi Sindici, Otto Imbussolatori, e Tredici Consiglieri: dell'offitio delli quali si dirà di ciascheduno in vniuersale, & particolare.

*Della qualità delli Officiali. Cap. IV.*

ESsendo conueniente, che ogni persona idonea della nostra Vniuersità si operi circa il gouerno di essa: Statuimo, & ordiniamo, che nessuno possa essere imbussolato, & ammesso all'offitio di Consulo,Camerlengo, & Sindico, se non doppo tre anni finiti, che sarà stato Officiale al medesimo officio,e li Tredici,doppo doi anni finiti.

Il che anco si osserui in quelli, che essendo eletti ad alcuni di detti officij senza giusta causa hauessero recusato.

Non possa esser Offitiale alcuno inquisito di heresie, scommunicato, ouero di mala fama, ouero processato, ouero condennato di enorme delitto.

Similmente, chi fosse debitore all'Vniuersità per qualsiuoglia causa; eccetto che per elemosina offerta, ouero promessa volontariamente.

Non

Non possa essere Camerlengo quello, che stesse alli seruitij di altri; eccetto, che non fusse compagno in qualche bottega.

In vn tempo medesimo non possa essere Offitiale Padre, & Figlio, ne tampoco doi Fratelli.

Et auãti che l'Imbussolatori vẽgano all' elettione delli sopradetti Officiali, dal Notario dell' Vniuersità si legga il presente Statuto.

*Dell' Elettione delli Imbussolatori. Cap. V.*

ACciò l'elettione delli Officiali caschi in persone di consiglio, & fuori d'ogni passione: Statuimo, & ordinamo, che quelli, che hanno da essercitare l'officio dell'Imbussolatori siano otto in numero, & l'elettione loro tocchi, & spetti alla Congregatione generale: Auuertendo, che da essa siano eletti à tal'officio persone di fama, & costumi buoni, & di età matura, e d'integrità di vita, quali debbiano essere doi del numero delli Merciari, & doi del numero delli Setaroli, Banderari, & Trinaroli, doi del numero delli Berrettari, & Cappellari, doi del numero delli Profumieri, Guantari, e Conciatori di pelle, acciò ogni arte dell' Vniuersità nomini doi della sua medesima arte, & questi soli eletti, & nominati debbiano ritrouarsi la mattina del giorno doppo alla loro elettione nella nostra Chiesa, ouero Oratorio delli Glorioſi Santi Sebastiano, & Valentino, & doppo fatta celebrare vna Messa piana dello Spirito santo si debbano ritirare ad vna tauola insieme con il Notario, ouero Secretario dell'Vniuersità, & fatte serrare le porte della Chiesa, ouer Oratorio, procurino, che in detta tauola siano sei Vrne, ouero Bussole, sopra vna delle quali sia scritto MERCIARI, sopra vn'altra SETAROLI, BANDERARI, & TRINAROLI, sopra vn'altra BERRETTARI, & CAPPELLARI, sopra vn'altra PROFVMIERI, GVANTARI, & CONCIATORI di PELLE, sopra l'altra CAMERLENGO, & sopra l'vltima SINDICI.

All'hora l'Imbussolatori d'ogni arte imbussolino dodici in tutto della loro arte, cioè otto all'officio del Consule, & gli altri doi all'officio del Camerlengo, & altri doi all'officio delli Sindici, quali distintamente debbano essere imbussolati nelle bussole di sopra ordinate, & nominate, quali bussole si debbano tutte insieme seruare in vna cassetta, quale habbia due chiaui, vna delle quali si conser-

ui in mano del Camerlengo,& l'altra in mano del Notario dell'Vniuersità, & detta Cassetta si custodisca nel nostro Archiuio.

Essortandosi detti Imbussolatori in tale elettione non hauere riguardo ad altro, che in eleggere huomini di costumi riguardeuoli, di fama incorrotta, & di prudenza esperimentata, acciòche l'Vniuersità ne venga gouernata con quelli mezzi, & modi, che si conuiene, & finita detta elettione, & imbossolatione, l'officio loro debba cessare,restando solo, quando bisognasse, auttorità à quelli Imbussolatori, che viueranno, & saranno in Roma, all'hora d'imbussolare di nuouo altri, in euento, che mancassero l'imbussolati in dette Bussole.

Dette Bussole debbano durare per tre anni all'hora prossimi, & quelli,che auanzarāno in dette Bussole,se saranno viui,s'imbussolino di nuouo dalli nuoui Imbussolatori:auuertēdo ogn'vno d'imbussolare tanti meno, quanti saranno quelli auanzati nella vecchia Bussola.

E quelli, che saranno estratti, & ricusaranno di accettare l'officio, doppo di hauer pagato il rifiuto, non si rimettino altrimenti nelle Bussole,ma in luogo loro se ne cauino de gli altri,perilche s'è ordinato, che ne sia imbussolato numero grande, acciò si possa supplire in luogo di quelli, che rifiutano, & muoiono.

*Modo, & tempo d'estrarre li Consuli, Camerlengo, Sindici, & elettione delli Tredici Consiglieri. Cap. VI.*

TVtti li officiali sopranominati s'intendano durare in officio vn' anno, & non più, talche ogn'anno di essi si faccia mutatione, osseruandosi nel mutarli, & estrarli il modo infrascritto.

Dalli Consuli sia fatta intimare vna Congregatione generale per la mattina del giorno dedicato in honore della Beata Santa Lucia Vergine, & Martire, qual radunata, & fatta celebrare vna Messa dello Spirito santo, & altre Orationi à proposito, debbiano li Consoli farsi portare al lor desco le bussole,doue sono riposti li nomi delli Imbussolati, per Consuli, Camerlengo, & Sindici, & dal Camerlengo dell' Vniuersità debbiano far cauare da ogni bussola vn bollettino, & farlo leggere ad alta voce dal Notario, & quelli, che saranno cauati così à sorte da dette Bussole s'intendano, & siano Con-

no Consuli, Camerlengo, & Sindici per l'anno all'hora venturo, & il Notario ne debbia far nota nel libro delli decreti.

Et subito, che dalli sopradetti così estratti sia accettato l'officio si venga all'eletione delli Tredici Consiglieri, nel modo infrascritto.

Ciascuno delli Consuli nuoui, doppo la sua elettione, & auanti la vigilia della festiuità del Glorioso Sãto Sebastiano nostro Auuocato, nomini in mano del nostro Notario, & Secretario, doi della sua arte, & mestiero, & li otto così nominati insieme con li Consuli, & Camerlengo vecchio, s' intendano, & siano Consiglieri per l'anno all'hora venturo.

## *Della pena da pagarsi da chi ricuserà li officij.*
## *Cap. VII.*

ACciò l'elettione delli Officiali, quale si farà secondo la forma delli presenti Statuti habbia effetto, & che ciascuna persona, che sarà imbussolata, & estratta à sorte, & eletta come di sopra, debbia accettare detti Officij principalmente per seruitio di Dio, e poi della nostra Vniuersità. Statuimo, & ordiniamo, che quello, che ricusasse tali offitij, doppo che fra quattro giorni dal nostro Mandatario gli sarà intimato, se sarà Consule, ò vero Camerlengo, debbia subito fatta la ricusatione pagare in mano del Camerlẽgo scudi sei di moneta in tanto argento, e se sarà Sindico, ouero del numero delli Tredici Consiglieri, scudo vno di moneta in tanto argento: Dichiarandosi, che oltre alle pene predette non possa quel tale hauer l'istesso offitio per anni tre all'hora prossimi, come s'è ordinato nel Cap. delle qualità delli Offitiali, & detta pena non possa essere rimessa, ne da Consoli, ne da Congregatione: ma liberamente si paghi in mano del Camerlengo, per seruitio della nostra Chiesa, & non altrimenti.

Et se alcuno ricusasse di pagar la pena sopradetta, ipso facto, manu Regia, se gli faccia fare l'essecutione reale per la somma sopradetta, & di vn'altro scudo appresso, dal che non si possa reclamare, ne appellare, sotto pena del doppio, d' applicarsi alla nostra Chiesa, per seruitio de Cappellani, & altre cose necessarie.

Et seguita tal renuntia se li faccia pagare la pena, come si è detto,

& in tanto li Consuli facciano estrarre, ouero eleggere vn' altro in luogo di quello hauesse rinuntiato.

*Della precedenza fra gli Officiali.* Cap. VIII.

PEr euitare li disgusti, quali sogliono alcuna volta nascere trà li Officiali per causa di precedenza, dalli quali ne seguono molte risse, & poco gouerno: Statuimo, & ordiniamo, che trà li Consuli della nostra Vniuersità il più vecchio preceda all' altro di mano in mano, talche si honori l' età, doppo essi habbia il primo luogo il Camerlengo, à lui seguitino li Sindici, doppo li quali venghino li Tredici Consiglieri, trà li quali il primo luogo sia delli Consuli vecchi restati per Consiglieri, doppo il Camerlengo vecchio, & in vltimo gli altri otto rimanenti del numero delli Tredici Consiglieri, secondo l'età.

*Del giuramento, & possesso delli Officiali.* Cap. IX.

ACciò con maggior sollicitudine li Officiali faccino il debito loro circa il gouerno della nostra Vniuersità. Ordiniamo, che intimata con diligenza dalli nostri Mandatarij l' Vniuersità per il giorno precedente alla festiuità del Glorioso Santo Sebastiano nostro Auuocato nella nostra Chiesa al vespro, da dirsi solènemente, li Consuli, & Officiali vecchi debbiano sedere ordinaramente in vn banco all'Altare maggiore di detta Chiesa.

Finito il Vespro li Consuli, & Officiali nuoui ordinatamente, & secondo, che saranno chiamati dal Notario dell'Vniuersità, & doppo, che da esso sarà letto con voce intelligibile l'infrascritto giuramento, debbiano andare al nostro Oratorio, & iui in ginocchioni, sopra vn Messale aperto, in mano del nostro Cappellano, giurino sopra di esso, come è notato quì da piedi.

Et mancando in detto giorno alcuno di detti Consuli, & Camerlengo nuoui venire, & pigliare il detto giuramento, caschino in pena di scudi doi di moneta, & siano obligati giurare in mano del Notario frà tre giorni, & mãcãdo di pigliare detto giuramẽto debbia pagare altri sc. dodici, & in quel caso estrarre vn'altro in suo luogo.

Noi

Noi Consuli, Camerlengo, Sindici, & Tredici Consiglieri eletti per il gouerno di questa Vniuersità per il presente anno, giuriamo di osseruare, mantenere, & di fare osseruare, & mantenere li Statuti di essa, & difendere detta Vniuersità fedelmente, & rettamente, la giustitia amministrare, & in nessun modo à cosa alcuna, (per quanto sarà à noi possibile) contrauenire, & sic Deus nos adiuuet.

*Dell'Offitio, & potestà delli Consuli.* Cap. X.

VOgliamo, Statuimo, & ordinamo, che li Consuli della nostra Vniuersità siano Capo, & guida di essa, alli quali ciascheduno debba rendere vbedienza, & riuerenza, & particolarmente mentre sono nel Consulato; nel qual tempo li litiganti, & altre persone debbiano parlare con modestia, & non vsare in lor presenza parole impertinenti contra alcuno, ò sia Principale, ò Procuratore, ò sollecitatore, ò altra persona, & facendo altrimente possino detti Consuli, & Notario far carcerare l'inubedienti de facto, & incorrano in pena di scudi venticinque, d'applicarsi per vn terzo al Palazzo delli Signori Conseruatori, & per il resto alla nostra Chiesa, oltre le pene contenute nelli Statuti di Roma, & Bandi del Gouernatore di Roma.

Siano Gouernatori, & amministratori delli beni, & robbe, & luoghi di essa Vniuersità.

Prouedino, che li beni sopradetti siano fedelmente amministrati, & custoditi, & li stabili non si occupino, & alienino.

Mantenghino à tutto lor potere la giurisdittione, & priuilegij dell'Vniuersità, & Consulato, con fare osseruare li presenti Statuti.

Procurino à tutto lor potere mantenere li Huomini di essa Vniuersità in pace, & vnione.

Siano Giudici deputati della nostra Vniuersità à rendere, & amministrare giustitia nel nostro Consulato, & in esso risedere doi di loro à vicenda, da concordarsi trà essi Consuli, nelli tempi debiti, & ordinati dalli Statuti di Roma, & iui fare la debita giustitia, & espeditione, conforme al giusto, & alli Priuilegij di diuersi Sommi Pontefici, & alli presenti Statuti, come à pieno si dirà nel Capitolo della giurisdittione loro, & mancando da alcuno di loro di

andare

andare alla detta residenza, se li debbia ritenere giulij doi, della sua prouisione per ciascuno, ciascun giorno giuridico, che mancaranno.

Debbano punire quelli, che si trouarāno hauer fallito, & trasgredito alli presenti Statuti, & le pene sopra ciò imposte far esigere.

Siano tenuti almeno vna volta l'anno, durante il loro offitio, visitare tutti li beni stabili della nostra Vniuersità, prouedere à quelli di riparatione, se ne haueranno bisogno, e che non sia vsurpato alcun membro di essi.

Faranno intimare le Congregationi secrete, & generali, le quali nessun'altro Officiale possa farle intimare, & proporranno in esse le materie necessarie.

Prouedano, che alli suoi tempi siano adempiti tutti gli oblighi, & carichi, che hà, & haverà la nostra Vniuersità, & per essecutione delle cose sopradette possino fare spendere quanto sarà giudicato esser necessario dalla Congregatione secreta.

Sia officio loro ordinare li mandati delli pagamenti, & salarij ordinarij, & straordinarij, & altro, & tutto quello si douerà per la nostra Vniuersità, & quelli sottoscriuere, almeno doi di loro.

Habbiano cura di sopire le liti proprie dell'Vniuersità in qualsiuoglia Tribunale, etiam per concordia; purche non li sia pregiudiciale.

Non possino per via alcuna riceuere danari d'entrate ordinarie, & estraordinarie: ma solo habbiano per loro prouisione, & emolumento scudi sei di moneta per ciascuno, in fine dell'anno dell'officio.

Finito l'anno del loro officio siano obligati à stare à sindicato, & render conto di tutta la loro amministratione alli nuoui Sindici.

Procurino d'esser più amati, che temuti, & sopra tutto essendo li primi d'officio, luogo, & honore, siano li primi ad osseruare li presenti Statuti.

## *Della Giurisdittione de' Consuli, & modo di procedere in giudicare.* *Cap.* XI.

ESsi Consuli siano Giudici tra gli huomini dell'arte di qualsiuoglia stato, grado, & conditione, & delle cose spettanti all'Arte, &

te, & prezzo di esse, in qualsiuoglia modo, in genere, & in spetie, & da esse dependenti, ouero prouenienti, ò pertinenti, con li suoi incidenti, emergenti, annessi, & connessi, & loro occasioni, & trà qualsiuoglia altre persone, che essercitano alcuna delle cose spettanti, & pertinenti in qualsiuoglia modo ad alcuna delle Arti annesse, & aggrègate alla nostra Vniuersità, ouero, che in esse si fossero intromessi, & possino giudicare fino à qualsiuoglia somma, & da loro Tribunale, & giuditio nessuno si possa appartare, ne da altro Giudice pigliare inhibitione nella prima instanza; sotto pena di scudi venticinque di moneta, d'applicarsi vn terzo alla fabrica del Palazzo dell'Illustrisimi Signori Conseruatori, & li doi altri terzi alla nostra Chiesa, senza sorte alcuna di remissione, per la qual pena possino essi Signori Conseruatori, ouero anco li Consuli rilassare mandato essecutiuo reale, & personale.

Et quando il giuditio sia come il più delle volte suole accadere frà gli huomini dell'Arte attori, & frà huomini, che non sono dell'arte rei, ouero è contra, pure, che si tratti di cosa spettante, ò pertinente in qualsiuoglia modo all'Arte, come di sopra, tanto li attori, quanto li rei, & tanto li rei, quanto li attori debbano essere sottoposti al Foro del nostro Consulato, & al Giuditio delli nostri Consuli, fino alla somma di scudi trecento di moneta per ciascheduna causa, ne possa nessuno di essi declinare da questo Foro, ne fare reassumere tali cause da qualsiuoglia Giudice di Roma, etiam sotto preteso, che fussero nobili Romani, Cittadini habitanti di Roma, ouero Curiali di qualsiuoglia sorte, Clerici, ouero Corteggiane, & che si tra tasse di obligationi in forma Cameræ Apostolicæ.

Et quelli, che tacitamente, ouero espressamente, ò altrimenti consentiranno nella giurisdittione di detti Consuli debbano stare à detto giuditio, & sottoposti à detto foro, ancora che si trattasse di qualsiuoglia somma.

Et nessun Giudice ordinario di Roma possa in dette cause inhibire alli detti Consuli, & inhibendo, dette inhibitioni siano nulle, & di nessun valore, & però à quelle, nè le parti, nè li Consuli siano obligati vbidire, ma, procedere ad vlteriora, non ostante le dette inhibitioni, senza innouare, &c.

Et se alcuna persona fusse conuenuta per cosa spettante all' Arte,

ò prez-

ò prezzo d'essa fuori del Tribunale delli detti Consuli, possa il detto reo conuenuto reassumere tal causa auanti à essi Consuli, & inhibire; sotto le pene, che à detti Consuli parerà.

Statuendo, che l'offitio delli Consuli dell'Vniuersità sia insolidum in modo tale, che le cause cominciate auanti à vno di detti Consuli, si possano proseguire, & terminare auanti a gli altri, ouero auanti à vno di essi.

Et se alcuno delli Consuli haueße lite con alcuna persona, possano gli altri Consuli conoscerla, & terminarla sommariamente; purche nel decidere sopra à dieci scudi di moneta siano almeno doi, ne si possa allegare sospetto alcuno di detti Consuli.

Possino i detti Consuli condannare gl' inobedienti, & contumaci, concedere grauatorie fino alla somma di giulij dieci, imponer pene fino alla somma di scudi doicento d'oro, d'applicarsi vna terza parte al Palazzo dell' Illustrisimi Signori Conseruatori, & gli altri doi terzi alla nostra Chiesa, & per dette grauatorie, & pene rilattare mandati etiam personali.

Auanti di essi Consuli, conforme al Motu proprio della Santa memoria di Papa Pio Quarto, si faccino li giuditij, & processi sommariamente, e se nel giudicare, ouero nel procedere nelle liti, & cause, che vertono auanti à loro nasceße discordia trà detti Consuli, in tal caso si stia al giuditio della maggior parte, & se doi Consuli fußero di vn parere, & gli altri doi discordaßero; all'hora si debba stare al consiglio, & parere dell'Assessore della nostra Vniuersità.

Et se accaderà, che da alcuno sia domandato il voto dell'Assessore in qualche dubio, ouero articolo diffinitiuo, ò che haueße forza di diffinitiuo: Statuimo, & ordinamo, che in tal caso li Consuli non possano fare decreto diffinitiuo, senza il voto dell'Assessore.

### *Del modo di procedere nelle cause di qualsiuoglia somma.*
### *Cap. XII.*

STatuimo, & ordiniamo, che tutte le cause, che si agitaranno auanti detti Consuli, ad instanza di qualsiuoglia persona dell'Vniuersità, ouero ad instanza de' loro institori, agenti, ò procuratori, per qualsiuoglia somma siano, & esser debbano summariè, & in esse sommariamente, simpliciter, & de plano senza strepito, & figura

gura di giuditio, solo inspetta la verità del fatto, si proceda, non ostante le ferie del mietere, & delle vindemie, in ciascheduna causa, & basti la citatione fatta dal Mandatario di Campidoglio, dimissa copia, ancora à sentenza, & contra il reo citato per la prima, ouero a pagare la somma, che deue, se non comparirà, se gli decreti il mandato, & se al primo giorno giuridico non haverà pagato, ouero opposto qualche cosa releuante, intimato, se gli rilasi il mandato, contro il quale se il reo, rifatte le spese, opponesse la negatione, se gli possa, & debba concedere il non grauetur, & sia inteso nelle sue ragioni.

Et se il reo confesserà il debito, segli conceda il termine di dieci giorni correnti à pagare, il qual termine passato, & citato di nuouo à pagare, secondo la forma di quello, si rilassi il mandato, nisi per totam, senz' altra intimatione, per a somma confessata, reale, & personale, se la somma ascenderà à scudi sette, & giulij sette, altrimente non ascendendo à detta somma, si rilasi il mandato reale, solamente: il quale non potendosi esseguire, fatta la fede dall'essecutore, che non si possa fare l'essecutione in bonis, si metta nel mandato, che se gli leui il feraiolo, tante volte, sino che il creditore sarà sodisfatto della somma dimandata, & spesa.

Se il reo negarà all'hora ad instanza delle parti, precedente la citatione, si prefigga il termine di tre giorni vtili à prouare tutto quello, che vuole, & può per ogni genere di proue, eccetto l'instrumenti, & polize priuate, le quali sempre auanti la sentenza si possono produrre, Posino anco li Consuli, & in loro assenza il Camerlengo, Assessore, ouero Notario pro tempore, quando ad essi parerà, vna volta prorogare detto termine: li quali termini passati, dimandandosi la publicatione de i testimonij si publichino, & se gli conceda copia, con termine di tre giorni vtili, dal giorno, che il Notario haverà finita la detta copia, & doppo procedano all'espeditione della causa, & la prima instanza sia perpetua, & mai si diserti, non ostante qualsiuoglia legge, & statuti in contrario, & contra il debitore si proceda, & rilasi mandato reale, & personale, ad elettione del Creditore, di modo tale, che eletta vna strada non pregiudichi all'altra.

Et se alcuno domandarà copia di petitioni, partite, articoli, ò positioni

sitioni, doppo che a essi si sarà risposto, ò di altre scritture, à pigliar dette copie habbi il termine ad primam senz' altra citatione, ouero decreto sopra ciò, & detto termine ipso iure s'intenda essere decretato, & chi domandarà tal copie, le debba pigliare a sue spese.

*Che li Consuli possano astringere le parti à compromettere le loro differenze.* Cap. XIII.

LE liti, e cause, che nasceranno trà gli huomini di detta Arte, sopra diuisione di compagnia, reuisione di conti, prezzo di robbe, salario di garzoni, & qualsiuoglia cosa spettante all'Arte, o dipendente di essa, li Consuli possino ordinare; sotto le pene, che a essi parerà, che si compromettano in doi huomini da bene, da eleggersi da esse parti, in cuento di discordia, nel terzo: nella quale elettione, se le parti discordassero, li detti arbitri lo possano eleggere, & se gli arbitri non concordassero, li Cõsuli possino eleggere il terzo arbitro, alla quale elettione le dette parti debbano stare; purche non ci fosse causa ragioneuole di sospitione, liquali arbitri siano, & esser debbano arbitratori, & amicabili cõpositori, & se altrimenti non sarà cõuenuto, habbino facoltà di procedere di ragione, & de fatto, citata, & nõ citata la parte; eccetto alla produttione delle scritture, & alla sentenza, & se nel compromesso non vi sarà statuito termine debbano hauer spedita tal causa frà il termine di trenta giorni dal giorno della loro elettione, altrimenti incorrano nella pena di scudi quattro, d'applicarsi alla nostra Chiesa.

*Che nessuno dell' Vniuersità possa conuenire alcun suo debitore altroue, che auanti alli Consuli.* Cap. XIV.

NEssuno della nostra Vniuersità sotto qualsiuoglia pretesto, possa conuenire, ò far conuenire per se, ouero in suo nome, per suoi agenti, compagni, garzoni, ò procuratori alcun suo debitore, ouero debitrice per cose spettanti all'Arte, ouero prezzo di esse, & altre cause, nelle quali li detti Consuli hauessero giurisdittione auanti altro Giudice, ouero in alcun'altro Tribunale, nella prima instan-

instanza, che auãti alli nostri Cõsuli,& chi in ciò cõtrauerrà,incorra in pena di scudi venticinque,d'applicarsi vn terzo al Palazzo delli Illustriss. Signori Conseruatori, & li altri doi terzi alla nostra Chiesa per sostentatione di essa, & per detta pena sia lecito alli detti Illustrissimi Signori Conseruatori, & altri Giudici, & anco alli Consuli spedire mandato reale, & personale, & di esse pene non se ne possa far gratia in modo alcuno: ma liberamente si applichino alla fabrica di detto Palazzo, & alla nostra Chiesa, & detti mandati da rilassarsi per le dette pene s'espediscano contra gli Huomini dell'Arte, transgressori, etiam, che hauessero le patenti di qualsiuoglia altro Consulato, ouero qualsiuoglia non grauetur di qualsiuoglia Giudice di Roma, & che per detta pena actio sit Popularis.

*Delle citationi contra quelli, che non hanno domicilio, & del modo di procedere contra li forastieri nel distretto. Cap. XV.*

OCcorrendo, che auanti alli Consuli si conuengano seruitori, ò serue, che stiano à padrone, si citino in casa delli padroni, ò padrone, dalli quali se si partissero, & non haueßero habitatione propria, si citino personalmente à eleggere il domicilio, & à constituire vn procuratore reperibile, il quale accetti la detta procura, & in loro contumacia, se gli decreti il processo per affissione alla porta di Campidoglio, & iui si citino à tutti li termini soliti da seruarsi nel processo della causa fino alla sentenza inclusiuè, & fino che il creditore sarà intieramente sodisfatto della sorte principale, & delle spese, si citino nel modo di sopra, & le dette citationi da farsi nel modo già detto siano validi, & astringhino li citati, come se fossero stati citati personalmente, ò alla casa della solita habitatione, se l'haueßero.

E douendosi citare alcun forastiero,habitante però nel distretto di Roma,si debbano citare per editto sigillato con il sigillo de' Consuli, nel qual editto s'esprima la causa, perche si citano, & la somma, & si monisca il detto debitore a comparire,& rispondere nella Corte di detti Consuli, ouero constituire vn Procuratore, ò eleggere il domicilio, & se ciò non faranno si proceda contra essi ad instanza dell'attore, reprodotto il detto editto, eseguito per vn Mandatario

di

di Campidoglio, ò per altro Nuntio publico, personalmente, ouero dimissa copia, almeno affissa contro il reo, si faccia il processo per affissione alla porta di Campidoglio fino alla sentenza inclusiuè, & si proceda sommariamente, come s'è detto nel Cap. XII.

*Della deputatione de Curatori a minori, & heredità iacente.*
*Cap. XVI.*

ACciòche per qualsiuoglia cosa la giurisdittione delli Consuli non resti impedita: Statuimo, & ordiniamo, che occorrendo nelle cause, che in qualsiuoglia modo verteno, ò per il tempo si faranno, ò siano mosse, ò da mouersi auanti li detti Consuli, citare alcun minore, si citino tre volte li minori à comparire legitimamente auanti alli detti Consuli, & non comparendo si proceda dalli Consuli alla deputatione del Curatore alli detti minori, nella causa, ò cause contra essi mosse, ò da mouersi, con la promessa, & sicurtà da darsi per il Curatore, da eleggersi ex officio, di far le cose vtili, & l'inutili pretermetterle, & ancora se li minori compariranno, & faranno instanza, che dalli Consuli se gli prouueda di Curatore, debbano li Consuli prouederli di curatore nelle cause, che verteno nel Consulato, & li processi fatti contra li curatori, come di sopra deputati dalli Consuli siano validi, come se detti Curatori fussero stati deputati a detti minori da qualsiuoglia Giudice ordinario di Roma, non ostante qualsiuoglia dispositione in contrario.

Et similmente occorrendo douersi deputare in alcuna causa, auanti alli Consuli vertente, il Curatore à qualche heredità iacente, possano li Consuli, citati l'interessati, procedere alla deputatione del detto Curatore alla detta heredità iacente, & il processo fatto contro detto curatore deputato dalli Consuli, sia valido, come se il detto curatore fusse stato deputato da qualsiuoglia Giudice ordinario di Roma, & non si possa perciò dire di nullità delli detti processi, ne auanti alli Consuli, ne auanti a qualsiuoglia altro Giudice di Roma.

*Delle cause di mercede.* *Cap. XVII.*

OCcorrendo, che i seruitori, garzoni, lauoranti, & altri, volessero conuenire i lor padroni per il lor salario, Statuimo, & ordinamo,

dinàmo, che siano tenuti farli citare, & formare la loro dimãda nelli atti del Notario dell'Vniuersità, con giuramento di calunnia, che la loro dimanda è giusta, & non calunniosa, & il reo così citato non si ammetta ad alcuna comparsa, ò contestatione di lite, se non fà prima il deposito attuale in danari, ò oro, ò argẽto, dell'intiera somma che se gli dimanda, se non eccede dieci scudi; & eccedendo, se non darà sicurtà in forma di deposito: & inoltre non giuri di calunnia, anch'egli, che quel che dice non lo dice per calunniare: mà perche così è la verità; le quali cose adempite, & fatte dall'vna & l'altra parte, li Consuli debbano terminare la causa sommariamente, inspetta solamente la verità del fatto, senza ordine, ò strepito di giuditio.

*Del modo d'appellare dalle sentenze de' Consuli. Cap. XVIII.*

DAlle sentenze, & decreti da farsi dalli Consuli in qualsiuoglia causa, non sia lecito appellare, ouero riclamare, quando s'è agitato vigore obligationis Cameralis.

Et che dalle sentenze di detti Consuli fin'alla somma di dieci scudi di moneta inclusiuè non si dia appellatione, nè ricorso à qualsiuoglia Giudice: ma si debbano dette sentenze mandare con effetto ad effecutione da essi Consuli.

Et non si possi dare, nè pigliar ricorso dalli mandati rilassati dalli Consuli in contumaciam, ouero in vim termini.

Et che nelle cause doue si concede appellatione, ò ricorso non si possa appellare, ò dimandare ricorso, se non all'Illustrissimi Sig. Conseruatori di Roma fra otto giorni dal giorno che sarà fatto detto decreto, & nelle significationi, ò non grauetur, che si concederanno, si concedano con la clausula, dummodo mandatum non sit relaxatum in contumaciam, seu in vim termini, aut à decem scutis infra.

*Che nelli casi non prouisti si ricorra alli Statuti di Roma. Cap. XIX.*

ITem Statuimo, & ordinamo, che doue per li presenti Statuti non sia particolarmente prouisto, si proceda de simili à simili, & doue à fatto non se ne fà mentione si proceda secondo l'ordine, & forma statuita nelli Statuti di Roma, li quali particolarmente hanno prouisto alla forma del procedere nelle liti, & cause, & doue similmente

non prouedessero detti Statuti, si osserui la dispositione del Ius commune, Ciuile, e poi Canonico.

*Delli sospetti, & fuggitiui. Cap. XX.*

POssino li detti Consuli procedere etiam contra li sospetti, e fuggitiui, & dar mandato de carcerando, & sopra di ciò s'osserui il modo infrascritto.

Se alcuno della nostra Vniuersità haverà alcun debitore, etiã che non sia dell'Vniuersità, pur che sia per cosa spettante, ò pertinente, annessa, & connessa à detta, & loro occasione, ouero prezzo di robbe, mostrato che haverà sommariamente il suo credito, & giurato detto suo debitore, non possedere beni stabili in Roma, se gli conceda il sopradetto mandato sospetto di fuga.

Et il debitore così astretto per tal mandato non sia rilassato, se prima non haverà data idonea sicurtà di star à ragione, & di rappresentarsi in qualsiuoglia instanza; sotto pena del debito, & delle spese, nelli atti del Notario dell'Vniuersità.

Et se il creditore nõ haverà fatto citare il suo debitore ad cauendum, la spesa del mandato, & dell'essecutione, si debba pagare dal creditore, senza speranza di poterla ripetere.

*Che alli Libri de gli Huomini dell'Arte si dia fede, & fino à quanta somma. Cap. XXI.*

ALli libri de gli Huomini della nostra Vniuersità, si debba dare piena & indubitata fede, come se concludentemente, & legitimamente per altra strada si prouasse, fin'alla somma di scudi sessanta d'oro, à giulij vndici per scudo, per partita, & questo contra gli huomini che non sono dell'Arte; mà tra gl'huomini dell'Arte, ò altre persone, che essercitassero, ò facessero essercitare alcuna delle Arti annesse alla nostra Vniuersità, da ogni parte fino à qualsiuoglia somma di cosa spettante all'Arte, & dependente da essi, ouero emergẽti, annessi, & connessi, & loro occasioni; purche in ogni caso siano tenuti mercantilmente.

Et quando la cosa, della quale si agita, fosse scritta nel libro del creditore, & del debitore differentemente, in tal caso si dia fede, come di sopra, alli bro del creditore, & non à quello del debitore.

Et

Et se occorresse, che li libri di alcuno dell'Vniuersità fossero in sospettione tale, che fossero giudicati falsi, all'hora possino li Consuli senz'altra dichiaratione, far'abbruggiare detti libri nella Piazza di Campidoglio, facendo per vn bannitore, à suono di tromba, far nota la causa di tal'atto, & abbruggiamento.

## *Del taſſare li conti.* Cap. XXII.

PErche molte volte le parti pigliano le robbe senza essere d'accordo del prezzo; & perciò, quando sono astretti à pagare, dimandano la tassa del conto: Statuimo & ordiniamo, che ogni volta, che si haverà da tassare alcun conto per qualsiuoglia causa, solo li Consuli habbino autorità di saldare, & taſſare detti conti, & per mercede della detta tassa si debba pagare l'infrascritte somme.

Da vn scudo sino à dieci, baiocchi doi per scudo.

Da scudi dieci sin'à qualsiuoglia somma, baioc. vno per scudo; purche per tassa di qualsiuoglia conto non si pigli più di tre scudi, ancorche ascendesse à qualsiuoglia somma.

Et se alcuno giurasse sospetto, al taſſar' il conto, il Consule, o quale ciò far spettasse, all'hora l'officio del taſſare tali cõti sia di vna delli Consiglieri della medesima Arte: Et se alcun'altro dell'Vniuersità sotto qualsiuoglia pretesto, etiam di essere stato eletto dalle parti di commun concordia, ò da qualsiuoglia altra persona, taſſasse alcun conto, ò riferisse nelli atti de alcun Notario; Statuimo, & ordiniamo, che incorra in pena di tre scudi, per ciascheduna volta, d'applicarsi alla nostra Chiesa per sostentatione di essa.

Et qualunque persona di ciò reclamasse, ò vero appellasse, incorra in pena del doppio, d'applicarsi come di sopra, & nientedimeno, non possa essere ascoltata sotto qualsiuoglia pretesto, e colore.

## *Dell'Officio, & potestà del Camerlengo.* Cap. XXIII.

IL Camerlengo debba obligarsi in forma Cameræ, nelli atti del nostro Notario, di rendere buono, e fidel conto della sua amministratione, e di pagare tutto quello, che dalli Sindici fusse condennato, & dalla loro sententia non appellare in modo alcuno; e di osseruare quanto si contiene nelli presenti Statuti, & il suo Officio

farà di custodire tutti li denari, e inobili della nostra Vniuersità.

Debba tenere vn libro ben'ordinato, intitolato Entrata, & Vscita, pigliando in consegna per Inuentario, che farà il nostro Notario, tutto quello di denari, ò robba, che gli saranno consegnati dal Camerlengo vecchio, che tutto notarà nel libro dell'Inuentarij.

Scriuerà nell'vscita tutto quello che spenderà, e pagherà per mandato, quali mandati debbiano essere sottoscritti da due Consuli almeno, e dal Notario dell'Vniuersità, & sigillato del Sigillo di essa.

Et senza mandato non possa spendere da vn scudo in sù, cosa alcuna: quali spese da vn scudo in giù, notarà alla giornata in vn libro appartato, e quel libro porterà ogni mese alla prima Congregatione secreta, e faralle sottoscriuere da due Consuli almeno, con specificare la giornata della sottoscrittione, acciò se ne possa fare mandato, e facendo altrimente, li Sindici non li debbiano menar buono cosa alcuna, ancorche fusse vtile, e necessaria.

Terrà similmente vn'altro libro, doue scriua tutti li denari, che essigerà delle Patenti, Pene, e Tasse, & ogni mese alla Congregatione prima secreta, farà sottoscriuere dett'Entrate da due Consuli almeno, con specificare la giornata della sottoscrittione, e da quel libro in vna partita metterà à Entrata tutto quello, che per le cose sopradette hauerà riscosso nel mese precedente.

Delli pagamenti per vigore di qualsiuoglia mandato, debba far fare ricenuta à tergo, ò vero à piedi di esso mandato.

Sarà legitimo Procuratore della nostra Vniuersità ad essigere, e quietare, e cedere, e con la clausula ad lites, &c. e potestà di sostituire, e facoltà di pigliare il possesso di qualsiuoglia beni stabili, che per qualsiuoglia modo alla nostra Vniuersità spettassero, senza fargliene altra procura per via di Notario, e sollecitarà appresso à qualsiuoglia Giudice, Auuocato, e Procuratore tutte le cause, e liti, che mai per alcun tempo hauerà l'Vniuersità, gratis.

Ricordi sempre alli Consuli tutto quello, che conoscerà, ò vero intenderà, che sia per esser vtile, & honore della nostra Vniuersità.

Procuri nelli giorni giuridichi interuenire al nostro Consulato, come ancora à tutte le Congregationi, tanto publiche, come secrete.

Debbia, & habbia cura di essigere tutti li denari delle Patenti, Tasse, e Pene, che si doueranno alla nostra Vniuersità.

Attenda, che la nostra Chiesa delli Glorioſi Santi Sebastiano, &

Valen-

Valetino, sia prouista di tutto il bisogno, e che li Cappellani, & altri Ministri non manchino dell'Vfficio loro, e che le Festiuità stabilite, siano celebrate con quella maggior solennità, che si può, acciò dal culto esteriore, s'accenda maggiormente l'interiore deuotione.

Procuri, che si dicano le Orationi, & Vfficij per li Morti, e Benefattori, e ricordi alli Consuli, che faccino esseguire la volontà delli Defonti, per li cui legati haueße le nostra Chiesa, & Vniuersità alcun'obligo.

In mano sua continuamente stia il Sigillo grande della Vniuersità, con il quale si debbia sigillare le Patenti, & altre cose necessarie.

Finito, che sarà il tempo del suo Officio sia tenuto il giorno, che faranno l'entrata i nuoui Officiali, consegnare alli nuoui Sindici, se saranno presenti, se non al nostro Notario, i libri sottoscritti, & approuati da lui, tanto dell'entrate, & vscite grosse, quanto dell'entrate, e spese minute insieme con tutti li mandati da lui pagati; sotto pena di scudi dodeci di moneta, d'applicarsi alla nostra Chiesa, e li Consuli possano spedire mandato etiam de carcerando, senz'altra citatione, e procedere alla ricuperatione di esi con ogni rigore, se per qualche causa legitima, non li concedessero qualche honesta dilatione, quale però non possa essere maggiore di dieci giorni, e debbia stare a Sindicato, e pagare quel tanto, che dalli Sindici sarà giudicato, ne possa da detta sententia appellarsi, ne riclamare in modo alcuno, etiam per viam recursus ad effectum suspensiuum. Et se sarà giudicato creditore, se gli faccia il mandato, acciò subbito debbia essere sodisfatto dal Camerlengo nuouo.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

## *Dell'officio de' Sindici.* *Cap. XXIIII.*

PErche à ciascuno è noto, quanto importi il giuditio, & essamine dell'Officiali passati, acciò le opere d'ogn'vno siano manifeste, e la nostra Vniuersità sia seruita con più lealtà, Statuimo, & ordiniamo, che officio, & cura delli Sindici, sia di non comportare in alcun modo la transgressione delli presenti Statuti, à quali non venga derogato, se non nel modo, che si dirà nel Capitolo sopra di ciò; mà doueranno esser veri, & leali defensori di essi, non solo con Sindicare il Camerlengo, & altri, che haueßero amministrato danari, ò vero robbe dell'Vniuersità; mà ancora li Consuli, condennan-

doli in quello trouassero, che hauessero ecceduto, ò non osseruato la forma delli presenti Statuti, ò vero assoluendoli, hauendo bene, & rettamente gouernato, con far sentire la sentenza assolutoria, ò condannatoria, in publica Congregatione nel primo mese, doppo la loro elettione, & introito nell'Officio, quale sia sottoscritta da loro, e letta dal Notario.

Immediatamente dunque dopò il loro introito all'Officio, si facciano portare tutti li libri, & scritture del Camerlengo vecchio, & se tardarà tanto il portarli, che in lui causasse sospetto raggioneuole, faccianlo chiamare da vn Mandatario della nostra Vniuersità, con prefiggergli sei giorni di tempò, e non vbedendo, procedino alla condannatione, facendolo di nuouo chiamare dall'istesso Mandatario, à sentirsi condannare di quanto si troua debitore all'incontri del Notario, facendoli solo buono per l'vscita, quello ne vederanno per il rincontro delli mandati dell'istesso Notario, senza hauere alcun rispetto à quello hauesse potuto spendere, altrimenti procedendo in ciò sommariamente, scoperta solo la verità del fatto; mà vbedendo, vedano l'introito, e l'essito di detto Camerlengo con ogni diligenza, confrontando scritture, Quaderni, Polize, e Quietanze, prendendo così dell'introito, come dell'essito, quella vera informatione, che si ricerca, e che si può per fare capace l'Vniuersità dello stato suo, trouandosi alcuno errore, che lo conoscessero per fraude, e non per ignoranza, debbiano condannarlo al doppio di quanto importasse la fraude, e se la conoscessero per ignoranza tale, che per essa l'Vniuersità ne patisse, lo condannino solo alla reintegratione della Vniuersità, e se trouassero bene, e sinceramente amministrato, gli facciano la sentenza assolutoria.

Non possino in modo alcuno detti Sindici, passati quattro giorni dopò l'hauere preso l'Officio, per qualsiuoglia causa, essere allegati sospetti, e se in detto termine per legitima causa, fussero allegati sulpetti, li Consuli in Congregatione secreta debbano estrarre due altri per Sindici.

Debbano procurare, che dal Notario dell'Vniuersità, siano continuamente ragguagliati i libri di essa, e tenuti nel modo che si statuisce, e conuiene, altrimenti lo condannino nella pena, che si dice nel Capitolo del suo Officio.

Dalla sentenza delli Sindici, non sia lecito appellare ad altri, che alla

alla Congregatione generale, e questo ad effectum deuolutiuum tantùm, senza essere ascoltati, se prima non haueranno sodisfatto: la quale Congregatione, se senza li Sindici, però giudicherà essere stato bene, & rettamente giudicato, e sententiato, secondo la forma delli presenti Statuti, se intenda la sentenza hauer fatto transito in giudicato. se male, l'istessa Congregatione deputerà due altri a riuederla, e correggerla: imperò si ricorda a detti Sindici, che debbano procedere in quella maniera, e con quella misura, che haueriano caro essere misurati loro: però per l'Vniuersità non manchino di giustitia, e per il prossimo non si scordino della pietà.

Nel resto non mancheranno interuenire alle Congregationi, tanto secrete, quanto publiche, per far quello li sarà imposto per vtile, e commodo dell'Vniuersità.

## *Dell'Assessore, sua elettione, mercede, & officio. Cap. XXV.*

STatuimo, & Ordiniamo, che la nostra Vniuersità habbia vn'Assessore Dottore di Legge nella Corte Romana, al quale si habbia à ricorrere per consiglio, e parere nelle cose, che parerà alli Consuli, & l'elettione di esso si faccia nel modo seguente.

Nella Congregatione generale, chiamata dalli Consuli à questo effetto da essi, e dal Camerlengo si proponghino cinque Dottori delle qualità sopradette, vno per vno, e questi cinque così proposti vadano à partito, à voti secreti, e quello, che haverà hauuto più voti fauorabili s'intenda, e sia Assessore della nostra Vniuersità, & il suo Officio duri à beneplacito di essa Vniuersità, e non si possa rimuouere, se non per causa legitima, e della Congregatione generale. Officio suo sia di difendere, e conseruare à tutto suo potere le raggioni, e giurisdittione della nostra Vniuersità, e di dare il suo parere, & voto, quando dalle parti sarà dimandato, il quale vogliamo, che non si possa dimandare, se non in qualche dubbio, ò vero articolo diffinitiuo, ò che hauesse forza di diffinitiuo in cose concernenti il Ius commune, ò vero Statutario, & vna volta sola in vna causa, acciò si dia fine alla lite, il qual voto lo debba dare sigillato in mano del nostro Notario da non aprirsi, se non citata la parte, e secondo il detto voto, li Consuli debbano pronuntiare, e dato che sia il voto in mano al Notario, non si possa più correggere, ne meno ri-

tardare, che non s'apra sotto qualsiuoglia pretesto.

Et occorrendo, che auanti, che il Notario hauerà portate le scritture in mano dell'Assessore, alcuno per causa legitima l'allegasse sospetto, e le parti non concordassero in vn Dottore per Assessore, Statuimo, & ordiniamo, che si citi la parte, che hauerà allegato sospetto l'Assessore à dar la lista delli confidenti, e diffidenti, e concordare dell'Assessore, ò Consultore, altrimenti à vedere far la bussola, & estraere il Consultore, & all'hora date, ò non date le dette liste, li Consuli, ò vero in loro absentia il Camerlengo, ò Notario inbussolino cinque Dottori, & vno di essi estratto à sorte, sia, e debba essere Consultore in detta causa, senza poterlo allegare sospetto, & habbia in essa la medesima autorità, che hà l'Assessore ordinario. E detta causa di sospettione si debba opporre dal principale solo, medio iuramento, e non dal Procuratore.

*Delle mercedi, & sportole dell'Assessore. Cap. XXVI.*

STatuimo, & ordiniamo, che per salario, ò sportole dell'Assessore, se gli debba dare da scudi cinque in giù giuli tre.

Da cinque scudi sino à dieci, giuli cinque.

Da dieci scudi sino à venticinque, scudo vno di moneta.

Da venticinque sino à qualsiuoglia somma, scudi due d'Oro in Oro, e non più; sotto pena della nullità del voto, e questa mercede se intenda in luogo di sportole, e propine.

Qual mercede debbia depositarla, e darla in mano del nostro Notario quella parte, che hauerà domandato il voto, nel tempo, che lo domanda, ancor che l'altra parte non lo domandi, altrimente non facendo il detto deposito, li Consuli possino procedere alla speditione della causa, non ostante tal voto dimandato.

*Del Notario, sua elettione, & officio. Cap. XXVII.*

ESsendo necessario, che la nostra Vniuersità habbia vna persona, che tenghi cura delle Scritture, e ragioni di essa, e che assista al nostro Consulato all'audienze, e che tenga cura delli atti, e Processi, che in esse si faranno, e delli Decreti, che nelle Congregationi secrete, e publiche sarà espediente di fare; Statuimo, & ordiniamo, che ci hab-

habbia à essere vn Notario publico matricolato in Roma, quale nel principio del suo Officio, s'oblighi in forma Cameræ d'essercitare l'Officio fedelmente, & osseruare quello si contiene nel presente Statuto, e quanto spetta al suo Officio; e perche l'elettione di esso spetta alla nostra Vniuersità, s'habbia nell'eleggerlo da osseruare l'infrascritto modo.

Vacando l'Officio di esso Notario per morte, ò per altro, dalli Consuli si faccia intimare la Congregatione generale, nella nostra Chiesa, ò vero Oratorio, nella quale debbiano li Consuli, e Camerlengo dare ad vn'altro Notario chiamato in quell'atto, per modum prouisionis, il nome di due Notarij da ciascuno di loro eletti, e tutti dui così nominati, & eletti, si debbano mandare à partito à voti secreti, e quello di loro hauerà hauuto più voti fauorabili, s'intenda, e debba essere Notario della nostra Vniuersità, quale sia obligato fare, & adempire tutto quello, che nelli presenti Statuti si ordina.

Cura sua principale sia di risedere à tutte l'audienze da darsi nel nostro Consulato, alli tempi debiti, se non personalmente, almeno per sostituto, ò coadiutore.

Debba registrare in vn manuale actorum, tutti li atti, che conuerrà farsi in dette audienze, spettanti, e pertinenti in fauore, e contra quelli dell'arte, che non haueranno libro particolare dell'atti, come s'vsa.

E gli atti in fauore, e contra quelli, che haueranno libro particolare, debba registrarli, ò farli registrare in detto libro, e tãto delli vni, come dell'altri, debba tenere diligentissima cura.

Per suo emolumento, e mercede, debbia riceuere quel tanto, che vien'assegnato all'altri Notari di Cãpidoglio, dalla Tassa ordinaria.

A esso si debba consegnare dalli Consuli, quando pigliarà il possesso del suo Officio, il Sigillo piccolo da sigillare Mandati, Sequestri, Inhibitioni, e cose simili, e di detta consegna ne debba fare riceuuta con obligo, come di sopra, di restituirlo ad ogni beneplacito delli Consuli.

In mano sua sia vna chiaue della cassetta, doue stanno riposte le bussole delli Officiali, & anco vna chiaue del nostro Archiuio.

Debba tenere vn libro, doue si notino tutti li mandati, che si faranno diretti al Camerlengo dell'Vniuersità, quali mandati debbano essere sottoscritti da essi.

Tenga

Tenga nota appartata di tutte le Patenti, che se espediranno, per le quali habbia per mercede della scrittura, e carta pecorina, che metterà del suo, giuli due per ciascuna, da pagarsegli in fine d'ogn' anno, dal Camerlengo, per mandato delli Consuli.

Debba nel libro, che starà nel nostro Archiuio scriuere per Alfabetto tutti li nomi, cognomi, & essercitio di quelli, che sono della nostra Vniuersità, secondo che piglieranno le Patenti: qual libro continuamente debba stare nell'Archiuio.

In vn altro libro nominato Congregationum, & Decretorum, debbia continuamente annotare tutte, e singole Congregationi secrete, e genèrali, con scriuere distintamente li nomi di quelli, che interuerranno in esse materie, che si proporanno, resolutioni, che si faranno, estrattione de Consuli, & altri Officiali, & in somma tutti li atti, che in dette Congregationi si faranno; Auuertendo che debbia sottoscriuere tutte le cose sopradette, ogni volta che si farano, e detto libro debbia continuamente conseruarlo nell'Archiuio della nostra Vniuersità, e tenga in esso ragguagliato tutto quello, che si deue; sotto pena per ciascuna volta, di scudi dieci di moneta, d'applicarsi alla nostra Chiesa.

Debbia interuenire à tutte le Congregationi secrete, e generali, & in esse non habbia se non il voto consultiuo, & essendo impedito possa mandare il sostituto, ò vero coadiutore.

Habbia cura d'annotare, quante volte li Consuli mancheranno d'interuenire all'audienza, e detta nota debba consegnarla alli Sindici auanti, che faccino il Sindicato.

Et in assèza di detti Consuli; possi lui, ò vero suo sostituto, ò coadiutore, fare qual si sia decreto, etiam diffinitiuo da scudi dieci in giù, quali vagliano, come se da essi Consuli fussero fatti.

Sia obligato dare nell'Archiuio della nostra Vniuersità copia publicha, & authentica di tutti l'Instrumenti, e Testamenti, che si rogarà à fauore dell'Vniuersità; e per detti Instrumenti, e Testamenti, Rogiti, Atti, & altre Scritture, che farà per seruitio, e fauore dell'Vniuersità, non habbia emolumento alcuno; mà per le scritture, & atti, & altro che farà per li particolari dell'arte, & altre persone, habbia per sua mercede, quello che dispone la Tassa de gli altri Notarij di Campidoglio, qual Tassa sia obligato osseruare.

Il suo Officio duri à beneplacito di essa Vniuersità, e non si possa

rimuo-

rimuouere, se nó per causa legitima, e dalla Cõgregatione generale.

Li suoi heredi dopò la sua morte, ò vero lui stesso, se in vita per causa legitima fusse rimosso dall'Officio siano, e respettiuamente sia obligato consegnare, e restituire all'Vniuersità tutte le scritture delli Notarij dell'Vniuersità suoi Antecessorj à esso consignate, & altre scritture prodotte, & atti fatti nel Consulato, mentre hà essercitato il detto Officio, e tutti li libri delli atti delli particolari, satisfatto però delli atti; delli quali restasse creditore.

*Chè gl' Instrumenti delle Compagnie, & dissolutioni di esse, delle vendite delle botteghe, & di pigliar garzoni, si debbano fare nelli atti del Notario dell'Vniuersità.* Cap. XXVIII.

PErche al nostro Notario per le scritture, che fà per l'Vniuersità non se gli dà emolumento alcuno, & acciò si tolga affatto ogni occasione di non litigare per cosa spettante all'arte altroue, che auãti alli Consuli; Statuimo, & ordiniamo, che tutti l'Instrumenti, che per l'auuenire si faranno dalli huomini della nostra Vniuersità, tanto di Compagnia, quanto di vendita di botteghe, e di pigliare garzoni, e dissolutione di compagnia, si debbano fare nell'atti del nostro Notario della nostra Vniuersità, e ciascuno che contrauerrà incorra nella pena di scudi dieci, d'applicarsi alla nostra Chiesa, senza speranza di remissione alcuna; mà li Consuli debbano procedere all'esattione di detta pena con ogni rigore.

*Delle Congregationi secrete.* Cap. XXIX.

ESsendo necessario per l'espeditione delli negotij della nostra Vniuersità, vnirsi spesse volte insieme, per potere discorrere con maturo giuditio di ogni particolarità, e massime delle cose, che alla giornata occorreno, acciòche douendosi riferire nelle Congregationi generali, essendo state prima discorse dalla Congregatione secreta, come di sopra, si possa da essa generale Congregatione, con maggior facilità, e chiarezza risoluere; Statuimo, & ordiniamo, che detta Congregatione secreta si faccia ogni settimana, e più, e meno secondo il bisogno, e nel giorno che parerà alli Consuli, e questo nel nostro Oratorio, nella qual Congregatione ci habbiano da interuenire l'infrascritti, cioè:

Li quattro Consuli, il Camerlengo, li Sindici, e li tredici Consiglieri, & il Notario, li quali vogliamo che rappresentino la Congregatione secreta, & habbiano tutti il voto decisiuo, eccetto il Notario, il quale habbia il voto consultiuo: quali tutti insieme possano, e debbano trattare di tutti li negotij occorrenti.

Alla celebratione di detta Congregatione, siano presenti tutti li Ministri della nostra Vniuersità salariati; quali stiano fuori di detta Congregatione per dare, se fusse bisogno relatione delli negotij occorrenti, dal qual luogo, nõ si debbano partire, se non al fine di essa.

E li Decreti, che in detta Congregatione si faranno, si debbiano notare dal Notario nel libro Decretorum, & Congregationum, come s'è detto nel suo Capitolo.

Non si possa proporre cosa alcuna, ne sopra di essa fare alcun Decreto, ne mandare, ò vincere alcun partito senza la presenza di due Consuli almeno, e di sette altri delli sopranominati, e li decreti da farsi, & le risolutioni, e partiti da pigliarsi nel modo sopradetto, non siano, ne s'intendano validi, se prima non saranno vinti dalla maggior parte delli presenti in essa Congregatione.

Questa Congregatione secreta, non possa far spesa maggiore, ne esseguire suoi discorsi, & risolutioni, che importino più di giuli venti per Congregatione, senza il consenso della generale, si come anco detti giuli venti debbano spenderli solamente in quello chè parerà, che risguardi l'vtile, e commodo dell'Vniuersità, à giuditio della maggior parte delli presenti in essa, come di sopra.

## *Delle Congregationi generali. Cap. XXX.*

SI come nell'Vniuersità deuono tutti esser'eguali, così anco à partitipatione delli negotij di essa deue essere commune; & essendo alcuni di essi graui, si deuano con consenso commune risoluere.

E però Statuimo, & ordiniamo, che oltre la Congregatione secreta, si faccia congregare nella nostra Chiesa, ò vero Oratorio, tutti gli huomini della Vniuersità, vna volta il mese, e più, ò meno, secondo sarà necessario, e che parerà alli Cõsuli, qual Cõgregatione si chiami Generale, e si facci intimare dalli Mãdatarij della nostra Vniuersità.

E perche par cosa impossibile, che tutti possino venire, acciò li negotij habbino la lor debita espeditione, vogliamo che il numero di qua-

quaranta huomini dell'Vniuersità, tra li quali vi siano almeno due Consuli, & il Notario, ò vero suo sustituto constituiscano, e facciano, e rappresentino la Congregatione generale, & il corpo di essa Vniuersità, il quale habbia autorità di trattare, decidere, e terminare tutti li negotij occorrenti, come se fussero presenti tutti gli huomini di essa Vniuersità, e leghi, & obblighi in generale, & in particolare tutto il corpo di detta Vniuersità, e se il numero fusse minore del sopradetto, vogliamo, che quella non si chiami Congregatione generale, nè in essa si possi trattare cosa alcuna; mà si debba chiamare per la seconda volta, la Congregatione, quale sia di numero almeno di trenta huomini, & essendo minore il numero, si chiami per la terza volta, quale con quel numero che si ritroverà; purche c'interuenghino due Consuli, possi determinare, & eseguire come sopra.

Congregata dunque detta Congregatione, come di sopra, vno delli Consuli legga la solita Oratione, poi leuatosi, il Mandatario ad alta voce faccia intendere, che ogn'vno vada à dare il nome al Notario, e che chi hà arme le mandi fuori, e chi non è della Vniuersità si parta, vno di essi Consuli faccia segno con il Cãpanello, & ogn'vno faccia silentio, e si ponghi à sedere al luogo suo.

Cominci poi vno di essi à proporre di mano in mano ordinatamente quanto occorrerà, e niun'altro possa in detta Congregatione proporre cosa alcuna, se non li detti Consuli, ò vero chi da loro hauesse licenza.

Proposto che sarà il negotio dalli Consuli, chi vorrà dire alcuna cosa per auuertimento di essa, lo dica per ordine, senza mouersi dal luogo suo, e senza tumulto.

E se il negotio fusse tale, che sopra di esso ci fusse discordia, e che ricercasse il partito; e perciò vno, ò più persone domandassero la bussola, debbia correre il partito à voti secreti, il quale non s'intenda essere vinto, se non vi concorrano li voti della maggior parte delli presenti à detta Congregatione; quali voti si debbano mettere nella Bussola ordinatamente l'vno, dopò l'altro, e senza tumulto.

In essa non si debba proporre cosa alcuna, che non sia stata proposta prima, & vinta in Congregatione secreta.

Non si venga à risolutione alcuna, se prima non sarà vscito fuori l'interessato, ancorche fusse Officiale, tanto per interesse suo, quanto de' suoi parenti in terzo grado.

Spe-

Spediti che saranno li negotij, se vi sarà alcuno, che voglia proporre alcuna cosa, per seruitio dell'Vniuersità, hauuta prima licenza dalli Consuli, possa dire quanto gli occorre.

E resoluta ogni cosa proposta, il Notario con voce intelligibile riferisca il tutto; acciò s'intenda da ogn'vno, quanto in detta Congregatione sia stato risoluto, nel fine della quale, vno delli Consuli legga l'Oratione solita.

A dette Congregationi publiche, e priuate, non possino li huomini dell'Vniuersità mandare in luogo loro garzoni, ne seruitori, sotto qualsiuoglia pretesto, altrimenti s'intendano incorsi nelle medesime pene, come se fussero mancati.

Auuertendo, che mentre si celebrano le Congregationi, tanto secrete, quãto generali, il presente libro delli Statuti debba stare auanti alli Consuli, acciò in ogni cosa si proceda conforme a essi.

*Della pena, che douerãno pagare quelli, chè non interuerranno alle Congregationi. Cap. XXXI.*

TVtti quelli della nostra Vniuersità, che essendo intimati il dì prima, chè non interuerrãno nelle dette Congregationi, tanto secrete, quanto generali; incorrano nella pena di giulij due per ciascuno, ogni volta che mancaranno, etiamdio, che in detta Congregatione non fusse stata presa resolutione alcuna, ò vero anco per difetto di numero non fusse stata fatta, e li Consuli, Camerlengo, Sindici, e Tredici, incorranno nella pena di giulij quattro per ciascuno, ogni volta: lequali pene s'habbino da essigere nel modo infrascritto.

Il giorno dopò la celebratione di dette Congregationi, ò dopò la deputatione di essa, in euento, che non fusse stata fatta come di sopra, li Consuli si facciano dare dal Notario, i nomi di quelli, che intimati, nõ sarãno cõparsi alla nostra Cõgregatione, alli quali facciano portare dalli nostri Mandatarij, ò vno di essi, vn bollettino Stãpato, della forma che si dirà in fine del presente Capitolo, e se detti contumaci, non andarãno in detto termine à pagare la sopradetta pena in mano del Camerlengo, senz'altra citatione, nè intimatione, li Consuli gli rilassino il mandato essecutiuo sommariamente, senza seruare tela giudiciaria, nè ammettergli causa, nè eccettione, e se di ciò riclamassero, ò vero pigliassero ricorso ad alcun Giudice, incorrano nella

la pena di scudi cinque di moneta, e dell'vna, e dell'altra di esse pene, li Consuli non gli possino far gratia; mà si debbano esigere con ogni rigore, d'applicarsi alla nostra Chiesa; ne si possino escusare di non essere stati intimati; mà si dia fede alla semplice parola delli nostri Mandatarij, eccettuando però l'impedimenti, & eccettioni legitime da giudicarsi da essi Consuli.

*Forma del sopradetto Bollettino.*

V.S. mancò l'vltima Congregatione chiamata, e fù puntata; però vada fra tre giorni à pagare in mano del nostro Camerlengo la solita pena, altrimente, se gli farà l'essecutione senz'altra Citatione.

Consuli delli Merciari.

*Delle Patenti da pigliarsi da gli huomini dell'Vniuersità, quanto per esse si debba pagare, e forma di esse. Cap. XXXII.*

INstituto antico è stato della nostra Vniuersità osseruato fino alli presenti tempi, e confermato dalla felice memoria di Papa Sisto Quinto, che qualunque persona della nostra Vniuersità, ò Collegio, che facesse bottega, ò vendesse per Roma, douesse pigliare la Patente della nostra Vniuersità, e per essa pagare; cioè p la Patête di bottega giulij trentadue, e per la meza bottega, ò vero banchetto, giulij sedici, quali poi seruissero per sostêtatione della nostra Cappella, ò vero Chiesa, e per altre opere pie. Però per non mettere in obliuione tal'vso, e traditione antica, è perche è necessaria maggior spesa per la Chiesa nuouamente concessa alla nostra Vniuersità dalla liberalità di Nostro Signore Clemente Papa Ottauo. Statuimo, & ordiniamo, che qualunque persona, che esercitarà, ò farà esercitare bottega delli Esercitij pertinenti alla nostra Vniuersità, debbia andare dal Camerlengo dell'Vniuersità, e dimandargli vn'Ordine diretto al nostro Notario, che gli debba fare la sua Patente, conforme al solito, acciò possa esercitare tale bottega. E per la Patente per bottega debba pagare in mano di detto Camerlengo scudi tre, e baiocchi venti di moneta, e per Banchetto, ò vero meza Bottega, e per andar vendendo per Roma merci, debba pagare giuli sedici, e l'ordine da farsegli dal Camerlengo, sarà dell'infrascritto tenore, e forma.

M. Mercurio Accursio nostro Notario, vi piacerà fare vna patente per Bottega, ò Banchetto à M. N. secondo il solito, questo dì

E dopò

E dopò il Notario debba fargli spedire detta Patente, e spedita consegnarla al Camerlengo, ilquale ne debba fare ricenuta à tergo del sudetto ordine; laqual Patente sia sottoscritta da due Consuli almeno, dal Camerlégo, e da esso Notario, e sigillata del Sigillo grande di detta Vniuersità.

Questa Patente duri, & vaglia per quello, che la piglia, e passi in seruitio, & vso de' figliuoli legitimi, e naturali.

Et vendédo alcuno la sua Bottega, nó possa véder, nè cedere il suo ius della Patente; mà il Compratore debba spedire nuoua Patente.

E se il figliuolo d'alcuno dell'Vniuersità farà bottega disgiunta, e separata dal Padre, sia obligato spedire nuoua Patente, ancorche essercitasse la medesima arte del Padre.

La Patente spedita in nome, e fauore di due Compagni, nella diuisione fra di loro, resti al primo nominato nella Compagnia, e l'altro sia obligato spedire nuoua Patente, ancorche restasse nel sito, e Bottega, doue essercitauano vnitamente la Compagnia.

Chi vorrà essercitare più d'vna Bottega, sia obligato spedire, e pigliare tante Patenti, quante Botteghe vorrà, e farà essercitare, ancorche fussero della medesima qualità.

E perche non tutti comprano, ò vero apreno Botteghe del medesimo corpo, e qualità, e molti non hanno Botteghe ferme; mà essercitano sopra Banchetti per le Piazze, e Strade di Roma; & vanno vendendo merci per essa.

Statuimo, & ordiniamo, che questi tali debbiano hauere, e spedire dette Patenti per Banchetto, e paghino solo giulij sedici, e l'istessi Consuli siano Giudici, senza nessuna sorte d'appellatione, & habbiano autorità, e potestà di far grauare tutti quelli, che fanno Bottega, ò vanno vendendo per Roma, e non hanno Patente, e per dette grauatorie, dar qualsiuoglia mandato, etiam senza citatione, alli quali recordiamo, che procedano in simil negotij, con quel giuditio, e misura, che si conuiene.

Vogliamo di più, che quindici giorni dopò la publicatione, & approbatione delli presenti Statuti, quelli che sono della nostra Vniuersità, e non hanno Patente legitima; debbiano farsi spedire la Patente, secondo il solito, altrimẽti s'intendino incorsi in pena del doppio, d'applicarsi alla nostra Chiesa, e quelli, che l'hanno, la consegnino per confermargliela gratis.

Et

Et à pigliare detta Patente, & à pagare l'emolumento per essa, possano, e debbano esser'astretti etiam quelli, che hauessero aperto bottega, & essercitata l'arte, etiam per longo tempo, e che fussero stati Officiali, e li denari delle dette Patēti si debbiano cōuertire, & impiegare per seruitio, e sostentatione della nostra Chiesa, detrattone solo giuli due per la carta pecora, e mercede della Scrittura del Notario.

Non sia lecito à nessuno di detta Vniuersità di reclamare, appellare, ò dimandare ricorso à nissuno Tribunale per la causa sopradetta, e chi farà ciò, s'intenda ipso facto senza altra dichiaratione incorso in pena di scudi dieci, d'applicarsi vn terzo al Palazzo dell'Illustrissimi Signori Conseruatori, e gli altri due terzi alla nostra Chiesa, e per essa li Consuli rilassino il Mandato etiam de carcerando, e di essa li Consuli non ne possino far gratia; e con tutto questo non possino essere sopra di ciò ascoltati in alcun modo.

E se alcuno in qualsiuoglia modo perdesse la Patente presa, trouandosi scritto nel libro delle Patenti, possa spedirla vn'altra volta gratis, eccetto però la mercede del Notario.

*Forma delle Patenti.*

Noi Paolo Gisleni, Thomasso Tibaldi, Giouanni Piperano, e Giacomo Panigati al presente Consuli dell'Vniuersità delli Merciari di Roma, per Autorità del nostro Officio, & in virtù delli nostri Statuti, e facoltà concessaci dalla fel. me. di Sisto Papa Quinto, vltimamente confirmata da Nostro Signore Papa Clemente VIII. concediamo licenza, & autorità à M. N. di poter'essercitare il sopradetto essercitio, e di tenere Bottega in qualsiuoglia parte di Roma, & in quella vēdere ogni sorte di Mercātie, & Merci, e di contrattare, e fare tutto quello, che fanno, e contrattano gli altri di tale essercitio, & in virtù della presente l'aggreghiamo alla nostra Vniuersità, e l'habilitiamo, e concediamo tutte le facoltà, gratie, immunità, e Priuilegij concessi alla nostra Vniuersità, e ciò facciamo per hauerlo conosciuto habile, & idoneo all'essercitio sudetto, e perche s'è ancora obligato d'osseruare li presenti Statuti, e contribuire alle Tasse, e fare tutto quello, che cōtribuiscono, e fanno gli altri della nostra Vniuersità; Et in fede gli habbiamo conceduta la presente, quale sarà sottoscritta da Noi, e dal nostro Notario, e sigillata del Sigillo della nostra Vniuersità. Dat. nel nostro Consulato, il dì xv. di Decembre M. D. XCV. l'Anno Quarto del Pontificato di N. S. Clemente Papa VIII.

*Della pena di quelli, che s'appartano dall'arte, & Vniuersità.*
*Cap.* XXXIII.

SOno alcuni tanto indiscreti, che dopò hauer presa la Patente della nostra Vniuersità, e dopò essere vna volta ascritti in essa sotto varij pretesti, ò di sdegno, ò d'ambitione, cercano pigliare Patente d'altro Collegio, o vero Vniuersità.

Imperò per ouuiare à gl'inconuenienti, che sopra ciò potessero nascere, Statuimo, & ordiniamo, che se alcuno dell'Vniuersità volesse, dopò hauer presa la Patente della nostra Vniuersità, & esser stato ascritto in essa per qualsiuoglia causa, pigliar Patēte d'altra Vniuersità, o vero Collegij, e sotto qualsiuoglia pretesto, voglia nō valersi più della nostra Patente, & appartarsi dalla nostra Vniuersità, sia obligato subito à lasciare l'essercitio delle cose sottoposte alla nostra Vniuersità, altrimenti caschi in pena di scudi cento d'oro in oro, d'applicarsi vn terzo al Palazzo dell'Illustrissimi Signori Conseruatori, & gli altri due terzi alla nostra Chiesa per sostētatione di essa: Et di detta pena non si possa far gratia, ne da gli Consuli, ne dalla Congregatione; anzi chi tētasse d'hauerne gratia, caschi nella medesima pena, Et per essa pena debbano li Consuli rilassare mandato etiam de carcerando, & in somma actio sit Popularis.

Et il transgressore, dopò hauer pagata detta pena, sia in ogni modo, e s'intenda sottoposto alla nostra Vniuersità, & sia anco sottoposto à tutto quello, che sono obligati gli altri huomini della detta nostra Vniuersità.

*Delle Tasse per mantenere la Chiesa.* *Cap.* XXXIV.

OLtra l'emolumento delle Patenti, e pene da essigersi, come di sopra. instituto antico è stato della nostra Vniuersità, ogni anno per sostentamēto della nostra Chiesa, pagare baiocchi ventiquattro dalle Botteghe. e baiocchi dodici dalle mezze Botteghe, e Banchetti, e da quelli, che vendano per Roma; Et perche per l'auuenire sarà più necessario, rispetto, che prima si manteneua vna Capella, & adesso si deue mantenere la Chiesa de' SS. Sebastiano, & Valentino, concessaci dalla liberalità di Nostro Sig. Clemente Papa VIII.

quale

quale Dio', ce lo conserui lungo tempo . Statuimo , & ordiniamo, che il giorno della Purificatione della Gloriosissima Vergine Maria Madre d'Iddio , quale la Santa Chiesa celebra alli due del mese di Febraro , debbano ogn'anno gli huomini dell'Vniuersità venire alla Messa alla nostra Chiesa, & iui pigliare la Candela solita,e pagare la Tassa, cioè : quelli della Patente grande,baiocchi ventiquattro,& quelli della Patente piccola ,e Banchetto,baiocchi dodici,& il Camerlengo di ciò debba farne nota .

Da tal tassa eccettuamo li Consuli , Camerlengo, Sindici , e tredici Consiglieri .

Il peso delle Candele da distribuirsi .

Alli Consuli,Camerlengo,& Notario,di libre tre l'vna.

Alli Sindici, e tredici Consiglieri , di vna libra l'vna.

Al resto de gli huomini dell'Vniuersità,di oncie tre l'vna.

E dette Candele , siano di pura cera bianca, senza nessuna sorte d'ornamento.

Eccetto quelle da darsi , quando parerà però alli Consuli , alla Santità di Nostro Signore,all'Illustrissimo,e Reuerendiss.Protettore, & Assessore , quali siano adornate con quell'ornamento che parerà à detti Consuli. Quali Consuli,e Camerlengo assieme con il Notario siano quelli,c'habbiano à portare le dette Candele, alli sopradetti.

## *In che s'hanno da spendere l'entrate della nostra Vniuersità.* Cap. XXXV.

ACciò ogn'vno intenda,& veda chiaramente, che l'entrate della nostra Vniuersità si conuerteno,e conuerteranno in cose pie , e laudabili .

Statuimo , & ordiniamo , che dette entrate si dispensino in ornamenti, parati,e Sacre suppellettili,& altre cose necessarie per la nostra Chiesa,e sua reparatione,e prouisioni de Cappellani di essa,e quando vi siano l'entrate sufficienti , in dare sussidio di dote per Monacharsi,ò vero Maritarsi,à pouere Vergini figliuole , e nepoti d'huomini poueri della nostra Vniuersità; souuenire alli poueri di essa nelle loro calamità. Fare Anniuersarij per l'Anime delli defonti, e fare, che le Feste della nostra Chiesa, siano celebrate con ogni ornamento , e deuotione . Et in ogni altra cosa giudicata , e da giudicarsi

vtile, e necessaria dalla Congregatione generale, come di sopra, senza la deliberatione, della quale, non si possano spendere dette entrate, eccetto però nelli casi dispensati dalli presenti Statuti.

*Dell'Insegne, che si tengono alle Botteghe, dell'Huomini dell'Vniuersità. Cap.* XXXVI.

E Cosa ordinaria de gli huomini della nostra Vniuersità, tenere alcun segno alle loro Botteghe, acciò vna sia riconosciuta da l'altra.

E perche alle volte si troua alcuno tanto indiscreto, che non considerando, ò vero, non volendo considerare lo scandalo, che in aprire nuoue botteghe, sotto segno già in vso da altri, suole nascere.

Imperò, acciò gl'huomini della Vniuersità, viuano con quella pace tra di loro, che si richiede, e che si leui per quanto sia possibile l'occasione delle risse, e delli scandali.

Statuimo, & ordiniamo, che nessuno sia tanto ardito di porre alla sua Bottega, e seruirsi di vna Insegna simile à quella, che da altro sin'all'hora sia stata vsata, ne anco di diuersa, quale habbia tal similglianza, ò conformità, che possa facilmente ingannare li contrahenti a giuditio di tutti li Consuli, ò della maggior parte della Congregatione generale, da farsi sopra di ciò.

E chi contrauerrà al presente Statuto, incorra in pena di scudi cento, d'applicarsi vn terzo alla fabrica del Palazzo de gl'Illustrissimi Signori Conseruatori, e gli altri due terzi alla nostra Chiesa, & oltre detta pena, li Consuli possano de fatto far leuare dette Insegne, senza appellatione, ò ricorso alcuno.

E dalli Consuli, ò Congregatione, come di sopra, e non da altri siano giudicate le differenze, e liti, che nascessero per le cose sudette.

*Che non si possa lauorare dalli Setaroli, Banderari, e Trinaroli, se non nel modo infrascritto, e non si venda vna cosa per vn'altra. Cap.* XXXVII.

PErche la lealtà del lauoro, causa buon nome alli compositori di esso, & il contrario dà gran biasimo all'Arti, & huomini di esse, & acciò si dia rimedio alle fraudi, che li tristi, senza far conto d'Iddio,

della

della conscienza, & delle leggi, vanno commettendo in gran danno del publico.

Statuimò, & ordiniamo', che nissuno Setarolo, Banderaro, o vero Trinarolo, possa far fabricare, tessere, e far tessere, alcuna sorte di lauoro di trina, o vero d'altro, mesticate con filaticci, ò sete vecchie, ò vero mesticare in lauori, l'Oro falso, con il buono.

Che nessuno di essi, o vero altra persona della nostra Vniuersità, possa in modo alcuno tingere, ò far tingere, o vero tinte tenere, o vero vendere, nè far vendere, nella loro bottega, sete, che non siano cotte alla sua perfettione, sotto qualsiuoglia pretesto, e colore.

E qualunque persona, che contrauerrà ad alcuna delle cose sopradette, incorra nella pena della perdita della robba, d'abbrugiarsi à suono di tromba, auanti al nostro Consulato, di notamento di falsario, nelli atti della nostra Vniuersità, e di cento scudi, d'applicarsi vn quarto all'Accusatore, vn quarto al Palazzo dell'Illustriss. Signori Conseruatori, & il resto alla nostra Chiesa, & in essecutione di dette pene, li Consuli rilassino Mandato reale, e personale, con prohibitione espressa, che non solo, non se ne possa far gratia; mà ne anco parlarne; sotto la medesima pena, e senza appellatione, ò ricorso alcuno.

Nella medesima pena, d'applicarsi come di sopra, incorrano quelli dell'Vniuersità, che venderanno alcuna sorte di mercantia, o vero merciaria per vn'altra.

## *Della nostra Chiesa de' SS. Sebastiano, & Valentino. Cap.* XXXVIII.

Essendoci stata concessa dalla Santità di Papa Clemente Ottauo, quale nostro Signor Iddio ce lo conserui lungamente, la Chiesa di S. Valentino, posta nel Rione di Sant'Angelo.

Statuimo, & ordiniamo, che detta Chiesa, sia custodita, & officiata, secondo, che si deue, e che le poche forze dell'Vniuersità richiedono, e si debbano principalmẽte celebrare dall'Vniuersità due Feste con ogni maggior solennità possibile, cioè la Festa del Glorioso Santo Sebastiano nostro Auuocato, e la Festa del Glorioso Santo Valentino, à honore del quale era dedicata la nostra Chiesa.

E la cura di celebrare dette Feste con ogni pompa possibile, sia del Camerlengo, insieme con il Proueditore della Chiesa, e due altri Proueditori, da eleggersi dalli Consuli.

Et oltre alle Feste sopradette Statuimo, ordiniamo, e Comandiamo, che ogni prima Domenica di ciaschedun Mese, gli huomini della nostra Vniuersità, debbano per obligo ritrouarsi nella nostra Chiesa, doue si debba far celebrar vna Messa piana del Sãtissimo Sacramento dell'Eucharistia, e dopò di essa Communicarsi quelli dell'Vniuersità, alli quali far questo li parerà, al che fare tutti essortiamo, si debba far fare da qualche Religioso, alcun Sermone spirituale, e di ciò habbiano la cura li Consuli: e quelli, che mancaranno di venire in tal giorno alla nostra Chiesa, per celebrare così Santa opera, paghino di pena baiocchi quattro per ciascheduna volta, d'applicarsi à detta Chiesa.

Ogn'altra Festa poi di precetto della Santa Romana Chiesa, e di quest'Alma Città di Roma, si debba da essi huomini celebrare, se non in detta Chiesa principalmente, almeno con l'osseruanza debita fuori di essa.

In detta Chiesa, e per custodia di essa, e per celebrare li Diuini officij, ascoltare Confessioni, amministrare li Santissimi Sacramenti, accõpagnare li corpi delli Defonti alla sepoltura, & altre opere pie. Statuimo, ordiniamo, e comãdiamo, che vi siano vno, ò vero più Cappellani, secondo, che il tempo, e forze della nostra Vniuersità comportaranno, quale, o vero quali Cappellani siano obligati celebrare ogni giorno vna, ò più Messe, secondo il numero di essi, à hora competente, & in mettere, e rimouere detti Cappellani, lo debba fare la Congregatione secreta.

Sia di più obligato il più antiano di esi Cappellani, quando più d'vno, ve ne sia, d'andare ad accompagnare li corpi delli Defonti, de gli Huomini dell'Vniuersità alla sepoltura, quando gli sarà comandato dalli Consuli, con la Cotta, e Stola, e per suo viatico, & elemosina, habbia quel tanto, che nel Capitolo di sepellir li Morti gli vien constituito.

Cerchino, e procurino d'amministrare li Santissimi Sacramenti con quella Santità, e deuotione, che si richiede.

Et in somma in fare ogni attione, che spetta al culto diuino, e pietà verso il prossimo, lo facciano con quella deuotione, e carità, che à Sacerdoti si conuiene, & à detti Cappellani si dia oltre la solita habitatione la prouisione, che gli assegnarà la Congregatione secreta.

*Del sepellire li Morti, e Suffragij da farsi per essi.* *Cap.* XXXIX.

IL sepellire i morti, è opera di grandissima charità, e Misericordia; ne si deue in alcun modo pretermettere.

Però ordiniamo, & Statuimo, che morendo alcuno dell'Vniuersità, s'habbiano da intimare dal Mandatario gli huomini di essa, quali vadano secondo il solito in cappa con il Mandatario, & vn Cappellano con la Cotta, e Stola.

E dalli heredi del defonto, si debba dare tanta cera, che supplisca à gli huomini dell'Vniuersità presenti, e libra vna di cera per la nostra Chiesa, se haueranno il modo.

In oltre al Cappellano nostro, che portarà la Stola, libra meza di cera, con la solita elemosina, & al Mandatario vna beretta di panno con il solito viatico, se haueranno il modo.

E se il defonto fusse veramente pouero, e bisognoso, si debba sepellire alle spese dell'Vniuersità, nel modo che parerà alli Consuli; ne si possa à tal'atto intimare gli huomini di essa Vniuersità, senza licenza di vno di essi Consuli almeno.

Il giorno dopò la morte d'alcuno dell'Vniuersità, si debba da vno delli Cappellani, celebrare vna Messa nella nostra Chiesa, per l'anima del defonto, & in questo aggrauiamo la cõscièza di quel Cappellano, che sarà interuenuto al sotterratorio, e funerale d'esso defonto.

Ne gli otto giorni, che la Santa Romana Chiesa, e particolarmente in Roma, è solito celebrarsi la cõmemoratione per li defonti, procuri il nostro Camerlengo, che nella nostra Chiesa si celebrino ogni giorno messe tre piane per l'anime delli defonti dell'Vniuersità, & in oltre vna Messa solenne il giorno della Commemoratione vniuersale di essi defonti.

Cura ancora del Proueditore della nostra Chiesa sia di fare, che dalli nostri Cappellani ogni settimana, il giorno di Lunedì, o vero Giouedì, sia celebrata vna Messa piana per l'anime delli defonti della Vniuersità.

*Del Proueditore della Chiesa.* *Cap.* XL.

ACciò con maggior sollecitudine siano messi in essecutione gli oblighi della nostra Vniuersità, & acciò la Chiesa habbia vn particolar Custode, e Proueditore.

Statuimo, & ordiniamo, che ogn'anno, quando si cauano gli altri Officiali della Congregatione generale, sia eletto vno della nostra Vniuersità per Proueditore della nostra Chiesa. sarà cura sua, che li obligbi della nostra Vniuersità siano messi in essecutione, che non manchi cosa alcuna per l'vso, e seruitio del culto diuino, che li Cappellani fra di loro stiano in pace, e concordia, che li Sacristani non manchino di fare il debito loro in fare tutto quello, à che sono obligati, che le Feste della nostra Chiesa siano celebrate con tutto l'apparato possibile.

Ricordi alli Consuli, il fare celebrare la Messa del Santiss. Sacramento dell'Eucharistia, ogni prima Domenica del Mese, & in somma l'Officio suo sia, che per il culto Diuino non manchi cosa alcuna, e che quelli à chi tocca esercitarlo, nõ măchino à quãto sono obligati.

Per le quali cose non possa spendere cosa alcuna di propria autorità, mà il tutto con licenza di due Consuli almeno, in scriptis, à tergo della quale se gli habbia poi à fare il mandato.

## *Dell'Infermieri, loro elettione, & Officio.* Cap. XLI.

IL visitare gl'infermi, è vna delle sette opere della misericordia corporali; Però Statuimo, e comandiamo, che dalla nostra Vniuersità sia essercitata.

E li Consuli di essa, ogni sei mesi, da cominciarsi al primo dell'Anno, eleggano quattro huomini, vno per ogni Arte, quali habbiano cura di visitare gli huomini infermi dell'Vniuersità, & in ciò osseruino l'infrascritto modo.

Hauuto che haueranno alcuno di essi notitia di alcuno infermo, de gli huomini dell'Vniuersità, chiami vn'altro delli suoi compagni à suo gusto, & vnitamente vadino à visitare quell'infermo, e lo soueghino consolandolo, & essortandolo alla patienza, alli Sacramenti della confessione, e Cõmunione, per mezo delle quali si ricupera ben spesso più presto la sanità, che per altri mezi temporali, e con pregargli ogni fortezza Christiana per sopportare il male, & in oltre gli daranno giuli tre, senza riguardare se sia ricco, ò pouero, con dirgli, che quell'elemosina dell'Vniuersità, è tutta per deuotione all'amalato, & essercitio di charità all'Vniuersità nostra.

Li amalati, essendo poueri, e destituti talmente, che habbiano bi-

sogno di maggiore susidio, riferiranno à vno delli Consuli quello, che trouano, quale proueda, che siano aiutati secondo il bisogno, e però gli daranno nota del tutto, e doue habitano, acciò si possano radoppiare le visite, e trouandosi la necessità esposta souuenirlo di quel tanto sarà necessario, e se aggrauaranno nel male, non siano abbandonati; mà si procuri che habbino li Sacramenti della Chiesa, & venendo à morte, lo facciano sapere al Camerlengo, acciò li facciano sepellire, come s'è detto al suo luogo.

Le elemosine, quali detti Infermieri à questo effetto daranno, se li faranno restituire à ogni Congregatione generale, alla quale ne portaranno lista di lor mano, acciò se gli spedisca il mandato à tergo di essa lista.

*Delli Sacristani, loro elettione, & Officio.* *Cap.* XLII.

LI Consuli ogni quattro mesi, da cominciarsi al principio dell' Anno, eleggeranno quattro huomini dell'Vniuersità per Sacristani per ogn'Arte delle aggregate alla detta Vniuersità: quali haueranno cura della nostra Chiesa de' Santi Sebastiano, & Valentino, e del luogo, doue si faranno le Congregationi, ornando, & ordinando il tutto con ogni politia Christiana, tanto che nelli Altari, & in ogni luogo si riconosca la sofficienza loro, conseruando quelle robbe, che haueranno in custodia, senza mai prestarle ad alcuno, senza espressa licenza di tutti li Consuli in scriptis.

Quelle robbe che saranno à loro date in consegna, si come per Inuentario da farsi dal nostro Notario. le riceueranno dalli antecessori, così ancora per Inuentario del medesimo Notario, le consegneranno alli successori.

Tutto quello, che si troverà mancare alla fine del loro Officio, quale non si sapesse per certo, che fusse stato lograto, ò rubbato. siano obligati à pagarlo del loro proprio.

Nella Chiesa saranno solleciti, acciò ogni Festa possino celebrarsi & le Messe, & altri diuini Officij, alle Cõgregationi secrete, e generali saranno presenti, e presti ad acconciare le tauole, e banchi, e tutto quello sarà dibisogno, & incominciata la Congregatione, si trouino pronti à tutto quello bisognasse, e principalmente distribuire le palle per li partiti, e raccorre li voti con secretezza.

Del-

*Delli cercanti per il Sabbato, loro elettione, & Officio.* Cap. XLIII.

PErche la nostra Vniuersità, massime in questi principij nelli quali gli è stata concessa la Chiesa, si troua in molta necessità: Imperò, acciò si possa cominciare à bene operare, senza interessarsi, e per l'auuenire si possa mantenere l'incominciato, in honore, e seruitio di sua Diuina Maestà, e del prossimo.

Statuimo, & ordiniamo, che ogni Sabbato di ciascheduna settimana, due huomini della nostra Vniuersità, cioè li Padroni, ò Compagni di Bottega, e non mandare altri per loro, vadino in compagnia con vna cassetta sola, della quale il Camerlengo terrà le chiaui: cercando elemosina per le Botteghe delli huomini di detta Vniuersità.

Quali cercanti à questo effetto il Camerlégo dell'Vniuersità, habbia la cura di deputarli, col farglielo intendere due giorni auanti, per vno delli Mandatarij dell'Vniuersità: Auertendo detto Camerlengo à fare deputatione d'huomini, che habitino vicino l'vno all'altro.

Debbano detti Deputati la Domenica seguente alla loro cerca portare detta cassetta nella nostra Chiesa, & iui in presenza del Camerlengo dell'Vniuersità si debba aprire, e contata la somma delli denari che vi saranno dentro, il Camerlengo douerà metterli all'entrata, con annotare il giorno, e da chi fù fatta detta cerca.

Et in questo esortiamo tutti gli huomini dell'Vniuersità ad accettare prontamente questo carico, quando verrà loro imposto, atteso che ridonda in seruitio d'Iddio, & vtilità del prossimo.

E chi non essendo impedito da legitima causa, approuata dalla Congregatione generale, ricuserà di fare questa pia opera, ò qualsiuoglia altro delli sopradetti Officij, incorra nella pena di scudo vno di moneta, da effigersi rigorosamente, e di essa li Consuli non possino fare gratia; mà per essa rilasino ogni mandato necessario, come di sopra.

*Delli Mandatarij, loro elettione, & Officio.* Cap. XLIV.

LI Mandatarij della nostra Vniuersità dipendino dal mero arbitrio delli Consuli, circa l'eleggerli, accrescere, e minuire il nume-

ro di essi, in luogo di quelli subrogare altri, far patto de'salarij, & emolumenti; disponendo di tali Officij, come à loro parerà.

Mà oltre all'obedienza, che saranno obligati rendere à essi Consuli, & à tutti gli altri Officiali, & huomini dell'Vniuersità, doueranno obedire al Camerlengo, e Sacristani, con li quali haueranno da trattare più che con altri.

Saranno obligati à portare tutti li Bollettini di tutte le intimationi à tutti gli fratelli per tutte le Congregationi secrete, e generali, e d'altre cose, che occorreranno per seruitio dell'Vniuersità.

Si trouaranno alle Congregationi secrete, e generali, fuori della porta della Chiesa, o vero Oratorio, aspettando che loro venghi comandato alcuna cosa, e se mancassero per tre volte senza legitima causa à far l'Officio loro, se gli leui l'Officio alla terza volta, oltra le pene da imporsegli nelle due prime volte, che hauessero mancato.

## *Dell'Archiuio della nostra Vniuersità.* Cap. XLV.

A Conseruatione delli nostri Libri, Scritture, & Instrumenti, & acciò quelle perdendosi, non ne patisca la nostra Vniuersità dãno alcuno; Statuimo, & ordiniamo, che vi habbia da essere vna stanza con vno, ò più armarij, doue si conseruino tutti li nostri Libri, Instrumenti, & altre Scritture per ordine con diligẽza, delli quali Libri, Scritture & Instrumenti, si tenga vn'Inuentario scritto dal nostro Notario dentro vno delli Armarij di esso Archiuio.

Quali Armarij siano chiusi con due serrature, le chiaui delle quali vna ne tenga il Camersengo, e l'altra il Notario di essa Vniuersità.

In oltre si tenga in detti Armarij vn libro grosso, intitolato Catasto, doue per ordine si annotino tutti gl'instrumenti, e contratti di compre, vendite, e locationi di tutti li nostri beni, & altre cose stabili, quali si debbano autenticare dal nostro Notario.

Si tenghi nell'istessi Armarij vn'Inuentario di tutti li nostri mobili, pretiosi, e non pretiosi.

Ne si possa leuare cosa alcuna da esso Archiuio, senza Decreto della Congregatione secreta.

E caso fosse necessario per alcuna vrgente occorrenza leuare cosa alcuna da detto Archiuio, con decreto di due Consuli almeno, se ne

debba

debba da detti Camerlengo, e Notario pigliare riceuuta in vn libro particolare, con annotare in esso il tempo del Decreto, e la causa perche.

*Del modo di derogare alli presenti Statuti.* Cap. XLVI.

LA varietà de'tempi apporta nuoui costumi, e per consequenza necessità di alterare, e minuire le leggi, e Statuti, già ordinati.

Imperò Ordiniamo e statuimo, che occorrendo per vrgentissima necessità, ò beneficio dell'Vniuersità derogare ad alcuno, ancorche minimo delli presenti Statuti, ò farne alcuno di nuouo, o vero altrimenti, & in qualsiuoglia maniera aggiungere, minuire, dichiarare, supplire, & alterare.

Che si possa fare con conditione che prima sia vinto il partito sopra tal'atto in due Congregationi secrete dalli due terzi delli voti de gli huomini in essa presenti.

E poi sia vinto ancora tal partito da vna Congregatione generale delli due terzi delli voti in essa presenti.

Et in questa forma, e non altrimente si possino alterare detti presenti Statuti in tutto, ò in parte, con rogarsi il Notario dell'Vniuersità di detta alteratione, e precise parole, che saranno statuite dalle sopradette Congregationi in materia di detti Statuti.

## FINIS STATVTORVM.

ESsendo stato più volte ventilato, tanto nelle Congregationi secrete, quanto nelle generali, il gran bisogno, che haueua questa nostra Vniuersità di riformare li Statuti circa il buon gouerno di essa, e Cõsulato, & amministratione delli beni di essa; imperò dopò diuerse deputationi fatte sopra di ciò, habbia vltimamente detta Congregatione generale per dar fine à così necessaria opera, per publico, & vniuersale decreto, sotto il giorno 31. di Maggio M.D.XCV. rogato da M. Mercurio Accursio nostro Notario, ordinato che li Magnifici Paolo Gisleno Consule delli Merciari: Thomasso Tibaldi Consule delli Setaroli, Banderari, e Trinaroli: Giouanni Piperano Consule delli Berettari, e Cappellari: Iacomo Panigati Consule delli Profumieri,

mieri, Guantari, e Conciatori di Pelle: Thomaso Brancaualerio Camerlengo di detta Vniuersità: Giouan Pietro Preuitale deputato per li Merciari: Dario Stanchi deputato per li Setaroli: Felice Lacha deputato per li Banderari, Pietro Prata deputato per li Trinaroli: Girolamo Giuizani deputato per li Berrettari, e Cappellari: Girolamo Laurato per li Profumieri: e Guantari: & Alessandro de Benedetti deputato per li Conciatori di Pelle, vi poneßero l'vltima mano per beneficio Vniuersale. Noi sopradetti, molte volte insieme sopra di questo Congregati con quella maggior diligenza, che alle nostre deboli forze è stato possibile, habbiamo cõpilati li soprascritti Statuti ad honore e laude della Santiss. Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito santo, della Gloriosiss. sempre Vergine MARIA Madre di Dio, e del Glorioso santo Sebastiano nostro Auuocato, ilquale per sua bontà ci impetri gratia, che li osseruiamo, e facciamo ogni altra opera pia, che sia grata alla sua Diuina Maestà per salute dell'anime nostre. questo dì 19. di Gennaro M. D. XCVI. nel Pontificato della Santità di Nostro Signore per diuina prouidenza Clemente Papa Ottauo, l'anno del suo Pontificato Quarto.

Paolo Gisleno Consule, e deputato.
Thomasso Tibaldi Consule, e deputato.
Giouanni Piperario Consule, e deputato.
Iacomo Panigadi Consule, e deputato.
Thomaso Brancaualerio Camerlengo, e deputato.
Gio. Pietro Preuitale deputato.
Dario Stanchi deputato.
Girolamo Laurati deputato.
Girolamo Giuizani deputato.
Alessandro de Benedetti deputato.

*LAVS DEO Beatæq; semper Virgini* MARIAE, *et Beato Martiri* SEBASTIANO *aduocato nostro.*

ET perche cõforme alli Statuti di quest'Alma Città di Roma, e per ogn'altra ragione, e rispetto semo obligati, & volemo al presente procurare con ogni debita riuerenza l'approuatione, e confirmatione delli soprascritti Statuti, e Constitutioni dalli sopradetti Illustrissimi Signori Senatore, e Conseruatori di Roma, si come anco si douerà fare ogni cinque anni per l'auuenire. Per tanto vnitamente,

e tutti

e tutti di concordia deputiamo, e constituimo nostri legitimi Procuratori à dimandare, & ottenere la sopradetta approuatione, e confermatione pro tempore alli sopradetti Illustriss. Sign. Senatore, e Conseruatori presenti, e futuri pro tempore, tutti li nostri Consuli, Camerlengo, e Notario al presente essistenti della nostra Vniuersità, e futuri pro tempore. Per laquale approuatione, e confermatione de' Statuti, e Constitutioni nostre adesso, e per ogni altra volta, che bisognarà, facciamo con ogni debita riuerenza, grandissima instanza, e supplichiamo per detto fauore, e gratia li sopradetti Illustriss. Sig. Senatore, e Conseruatori di Roma, e sotto la loro protettione, gouernandoci, li preghiamo con ogni affetto di cuore, per ogni altra sorte di aiuto, fauore e gratia, che pro tempore bisognasse alla nostra Vniuersità dall'Inclito Popolo Romano. quale Nostro Signore Iddio resti seruito conseruare, & accrescere à gloria, & honore del suo nome, e di detto Sacro Senato, e Popolo Romano in perpetuo.

NOs Ioannes Franciscus Salamonius I. V. D. Domitius Cecchinus, Gregorius Serlupius Conseruatores Cameræ Almæ Vrbis præsentium tenore, nostriq; Officij auctoritate, ac aliàs omni meliori modo supra, & ante scripta omnia, & singula Capitula, Statuta, Ordinationes, & Decreta emologantes & ratificantes, confirmamus, & approbamus, & plenam roboris firmitatem perpetuò habere volumus, & obseruari mandamus in omnibus & per omnia, prout in eis plenius continetur, dum tamen sint licita, & honesta, & nõ sint in detrimentum Reipublicæ, seù contra Vrbis Statuta, & Consulibus dictæ Vniuersitatis facultatem, auctoritatem, & potestatem damus, concedimus, atque elargimur interponendi decreta in deputatione Curatorũ Minoribus, & hæreditatibus iacẽtibus in causis, & litibus coram eisdem Consulibus quomodolibet nunc, & pro tempore vertentibus. In quorum omnium & singulorum fidem præsentes per nostrum Notarium fieri fecimus, ac inclyti Populi Romani iussimus communiri Sigillo. Datum Romæ in Capitolio, Anno à Natiuitate Domini nostri Iesu Christi 1596. Indict. 9. die verò Lunæ 22. Ianuarij. Tempore Pontificatus Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. Domini diuina prouidentia Clementis Papæ VIII. Anno eius Quarto.

Ioannes Franciscus Salamonius Conseruator.
Domitius Cecchinus Conseruator.
Gregorius Serlupius Conseruator.

Loco † Sigilli. *Nicolaus Pirotus Not.*

NOs Martinus Cappellettus Reatinus I.V.D. Comes, & Aeques Palatinus, Almæ Vrbis, eiusq; districtus Senator, præsentium tenore, nostriq; officij auctoritate, & aliàs omni meliori modo, &c. supra, & ante scripta omnia, & singula capitula, statuta, ordinationes, & decreta emologantes, & ratificantes confirmamus, approbamus, & plenam roboris firmitatem perpetuò habere volumus, & obseruari mandamus in omnibus, & per omnia prout in eis plenius continetur, dum tamen sint licita & honesta, & non sint in detrimentum Reipublicæ, seu contra Vrbis statuta, & sacras Constitutiones. In quorum omnium, & singulorum fidem præsentes per infrascriptum nostrum Prothonotarium fieri fecimus, ac nostro iussimus communiri Sigillo. Datum Romæ in Capitolio, Anno Domini M.D. XCVI. die Martis, xxiij. Ianuarij, tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini Clementis Diuina prouidentia Papæ Octaui anno eius quarto. Indict. ix. Martinus Capellettus Senator.

Loco † Sigilli. Octauius Casulis CC. Proth.

CVm autem firmiora censeantur quæ apostolicæ firmitatis munimine roborantur. Nos volentes Collegium seu Vniuersitatẽ prædictam de Republica ob labores & industriam, quam in mercibus ad quotidianum vsum necessarijs, & vtilibus ex diuersis Mundi partibus asportandis & conseruandis, ac alijs oneribus supportan. impendunt optimè meritam specialibus fauoribus & gratijs prosequi, eorumq; singulares personas à quibusuis excõmunicationis, suspen. & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat cõsequen. harum serie absoluen. & absolutas fore censentes supplicationibus eorũ nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, præinserta Statuta, Capitula, Ordinationes, Reformationes, ampliationes, ac decreta & priuilegia quatenus tamẽ factis Canonibus, & Cõcilij Tridentini decretis non sint contraria, necnon priuilegia, indulta, concessiones, facultates, & gratias per eosdem Pontifices, vt præfertur cõcessas, confirmatas, & innouatas Apostolica auctoritate tenore præsentium cum omnibus & singulis in eis appositis clausulis, decretis, facultatibus, & pœnis, quas perinde, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererẽtur præsentibus pro expressis haberi volumus approbamus,

mus, confirmamus, innouamus, eisq; perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, ac ea omnia, & singula perpetuò inuiolabiliter obseruari debere decernimus, & mandamus, & quatenus opus sit de nouo concedimus, & vt supra, vt in eis respectiuè decernimus, & ordinamus, ac ea omnia, & singula prout expressa, & cõcessa fuerunt, ab omnibus sub pœnis in eis expressis inuiolabiliter perpetuis futuris temporibus obseruari debere decernimus, & mandamus, ac omnes, & singulos tàm iuris, quàm facti defectus, si qui forsan interuenerint, in eisdem supplemus. Prohibentes tam Iudicibus, & officialibus, quàm Dohanerijs, extraordinarijs, & alijs iustitiæ Ministris, ad quos spectat nè super iurisdictione, statutis, capitulationibus prædictis contra, & aduersus dictorum Prædecessorum, & Statutorum formam, Vniuersitatem ipsam, illiusq; singulares personas, & artifices sub dicta Vniuersitate comprehensos molestare, inquietare, aut aliàs perturbare quomodolibet audeant, seu præsumant, Nè vè Gabellarius, aut alij Ministri eorum apothecas ingredi, aut quicquam inibi conquirere, vel inuestigare, nisi iuxta formam, & tenorem Motus proprij Pij iiij. ac inhibitionis, & mandati Camerarij nostri nuper super hoc emanati prætendere possint. Et ita per quoscunque Iudices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac S.R.E. Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & potestate iudicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane quicquid secus super his à quoquã quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari decernimus.

Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis statutis quoque, & consuetudinibus, ac facultatibus, indultis, priuilegijs, & litteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, ac omnibus ijs, quæ ijdem Prædecessores voluerunt non obstare, cæterisq; contrarijs quibuscunque. Dat. Romæ apud S. Marcum, sub Annulo Piscatoris, die xxij. Augusti, M.D.XCVI. Põtificatus Nostri Anno Quinto.

M. Vestrius Barbianus.

Loco † Annuli.

Super reformatione Offitij Gabellarij maioris, & eius Offitialiū,
Vniuersitati Merciariorum Almæ Vrbis concessus.

PIVS PAPA IIII. Motu proprio &c.

CVm sicut accepimus dilecti filij Philippus Raynoldus Almæ Vrbis nostræ Senator, necnon Honufrius Camaianus, Hippolytus Saluianus, Marcus Antonius Palosius eiusdem Vrbis Conseruatores cum interuentu Marij Mellini Capitum Regionum Prioris pro reformandis ordinibus Gabellarij maioris, eiusdemq; modum & formam iudicandi fecerint, & vt idem Gabellarius maior vnà cū eius Offitialibus, & extraordinarijs, notario & subsstitutis qualitas Iudicandi, & per artifices & Mercimoniarios eiusdem Vrbis pro tempore existentes nonnulla Statuta, & Ordinationes, seu Capitula per eos respectiuè obseruanda materno sermone, vel lingua vernacula ediderint, & in scriptis redegerint huiusmodi sub tenore;

## *STATVTI, ORDINI, E REFORMATIONI dell'Offitio del Gabellieri maggiore, e suoi officiali.*

L'Illustriss. Sig. il Sig. Filippo Rainoldo Caualliere, e Conte, di quest'Alma Città di Roma Senatore, e dell'Illustri Sgnori Honofrio Camaiano dell'vna e l'altra ragione Dottore Auocato Consistoriale, Hippolito Saluiano dell'arte, e medicina Dottore, M. Antonio Palosio Cōseruatori di quest' Alma Città di Roma con l'interuento del molto Magnifico Sig. Mario Mellini Priore de Caporioni per ouuiare, & reformare molti inconuenienti, che potessero sopra il detto offitio nascere l'infrascritte nuoue reformationi, & ordinationi han fatte, le quali vogliano s'habbiano perpetuamēte da osseruare.

Si statuisce & ordina, che l'offitio del detto Signor Gabellieri si debbia essercitare per se medesmo, e non per altro sostituto, ouero interposita persona, nè si possa arrendare, affittare, locare, ò altrimēte contrattare, non ostante qual si voglia stilo, ouero consuetudine, che in contrario sin'hora si trouasse: Et il Gabellieri, che si troverà estratto non volendo, ò potendo personalmente essercitare detto officio debba succedere quello che legitimamente deue succedere, & locandolo, ouero cedendolo, l'offitio, ipso iure, senza altra dechiaratione s'intenda vacare, e quello che da lui fosse sustituito non habbia ne Iurisdittione, nè obedienza.

Che'l detto Gabellieri non possa far patente alcuna, ad alcuno estraordinario, ma tale officio appartenga alli Signori Conseruatori, quali non possano ammettere persona infame, ò di mala vita, ouero volendoli ammettere detto Gabellieri debba farli approuare dalli detti Signori Conseruatori, della quale approbatione debbia apparere in ciascheduna patente d'essi straordinarij, nè meno essi straordinarii possano il detto loro officio essercitare, ouero essercitādolo siano obediti, se prima non haueranno detta patente, e daranno sicurtà saltim iuratoria di essercitare il loro officio legalmente.

Stabilirno, che andando alcuni di essi estraordinarii, à cercar le botteghe de Merciari, ouerò altri del loro Collegio, detti Merciari solo siano obligati a lasciarli cercare, con questo che detti estraordinarii siano obligati esprimere quel che vogliano vedere particolarmente.

Statuirno che li detti estraordinarii non possino far relatione ingiusta, ouero calunniosa, che tutta volta che daranno l'inuentione, la debbiano dare con il iuramento de calunnia, altrimente il Notaro di detto Gabellieri non la debbia scriuer sottò pretesto che si habbia poi a cassare: laqual inuentione non essendo data, ouero scritta con il detto iuramento, s'intenda essere di niun valore.

Stabilirno, che detti straordinarii per l'auuenire non possino in modo alcuno domandare mancie, & essendoli offerte meno debbiano pigliarle sotto pretesto di solennità di Natale, di Pasqua di Resurrettione, di voler ferrare Agosto, di S. Martino, ouerò d'altre solennità, che tutta volta che pigliaranno cosa alcuna, ò per via di mācie, ò robbe in dono s'intendano esser cascati per la prima volta, nella pena della corda, la seconda volta della priuatione dell'officio, & della frusta, ò galea, ad arbitrio delli Signori Conseruatori che saranno per il tempo: e si debbia stare al giuramento del padrone, con vn testimonio degno di fede.

Ordinano, che nascendo differenza alcuna circa le bilancie, e Signori Gabellieri, chiamato l'assaggiatore della Zecca, che serà per il tempo, & ogni volta che'l Merciaro, ouero altri del suo collegio domanderà il parere del detto assaggiatore, come perito, & in quella maniera che il detto assaggiatore giudicherà, debbano tanto esso Gabellieri, quanto il suo estraordinario, & il Merciaro, ouero altri del loro collegio acquietare, la qual determinatione si debbia fare fra doi giorni continui.

Item

Item, che il medesimo nascendo differenza, sopra li merchi, & pesi, si debbia pigliar il giudicio del bollatore, & aggiustatore de merchi di Dogana, nel modo che nel precedente capitolo si contiene.

Perche occorre molte volte doppo tagliato vn taglio di stia, ò d'altre robbe vi si scopre qualche magagna, & il compratore si pente della compra fatta, ouero nasce tra il venditore, & compratore differenza del dinaro in contanti, ouero del tempo, e tal volta dapoi che l'han pigliata la rendano, che essendoui il taglio non s'intenda per fraude: apparendo la pezza & il taglio doue è stato tagliato, conforme con il detto taglio, e della medesima pezza che fusse sigillata, il qual taglio sia obligato il Merciaro farlo sigillare fra doi giorni prossimi.

Statuirno che ogni taglio, che non passarà la quantità di cinque canne, ancorche non vi sia sigillo, ouero taglio, ne parangone, si come era il solito, non s'intenda per fraude, nè meno il Merciaro, ouero altri del suo collegio sia obligato a mostrare detto taglio esser stato sigillato, ouero sdoganato.

Che hauendo alcuno di essi Merciari, Setaroli, Profumieri, ò altri, di detta Vniuersità, robbe come Oro filato, seta, muschio, zibetto, & altre sorti di Merciarie, doue non vi si può metter sigillo, stabilirno che essendo la boletta di Dogana di quella somma, ouero maggiore, che non è in bottega non si debbia intendere per fraude, essendo che nella maggiore vi entra la minor somma, che in quel mentre il padrone ne hauerebbe possuto vendere, ouero messo in opera.

Che il detto Signor Gabellieri non possa alcun Merciaro, ouero altri del suo collegio carcerare, ma debbia procedere secondo il stilo dell'estraordinario maggiore con fare l'inuentione precedete la citatione à farla cassare. Et trouādosi la fraude apparere l'estraordinario lo possa fare depositare, & nō essendo apparente, non possa in modo alcuno priuarne il padrone della sua possessione. Ma la fraude, qual pretendesse esser commessa la debbia iustificare per via di ragione.

Si stabilisce & reforma che li detti estraordinarij non debbiano fare relatione, ouero accusa ingiusta contra alcun Merciaro, ouero altri del suo collegio, e se accusa alcuna fosse fatta ingiustamente, quell'estraordinario, che hauesse fatta l'accusa caschi nella pena di scudi dieci, d'applicarsi, per la metà alla Camera di Roma, e l'altra metà al Merciaro, che fosse innocente, la qual pena se li possa far pagare, tanto durante nell'offitio quanto doppo.

Perche il detto Signor Gabelliero principalmente fà il suo offitio, acciò la Dogana non sia defraudata: Et perche alle volte il sigillo delle robbe sigillate ne casca, & in molte robbe non vi si può metter sigillo; si stabilisce che tutta volta li ministri di Dogana facessero fede la robba esser sdoganata, e pagatone la Gabella, ancorche fosse senza sigillo, ouero bolletta, che il detto Sig. Gabelliero non possa alcun Merciaro, ouero altri del detto loro collegio per tal causa molestare apparendoui scrittura di essa Dogana.

Che tuttauolta che sarà domandato ricorso, il Gabelliero che sarà pro tempore sia obligato cõcederlo, ne possa in modo alcuno procedere ad vlteriora domandato che sarà per alcuno de Merciari, & altri del Collegio il ricorso, & contrafacendo esso Sig. Gabellieri caschi nella pena di scudi venticinque ipso facto al tempo del suo Sindicato, la metà alla Camera di Roma, & l'altra metà d'applicarsi al Signor Fiscale, che sarà pro tempore.

Stabilirno che tanto il detto Gabellieri, quanto suoi officiali, ouer estraordinarij debbiano finito il tẽpo del Magistrato di esso Gabellieri fra vn mese, dall'vltimo giorno dell'offitio di detto Gabelliero da computarsi, stare à sindicato, mandando li Bandi come si costuma nel Sindicato d'altri officiali di Campidoglio, & il Sindico debbia essere l'Illustrissimo Signor Senatore, che sarà per il tempo.

Che detto Sig. Gabelliero passato il detto mese, e non essendo stato à sindicato il Merciaro, ouero altro del suo Collegio, che pretendesse hauere hauuta da lui ingiustitia alcuna possa auanti il detto Signor Senatore, come di ciò sopraintẽdente, repetere quel tanto che detto Gabelliero gli hauesse fatto ingiustamente pagare, ouer torre insieme con li danni & interesse, & per via di ragione astringerlo a farselo restituire.

Dechiarano & riformano, che'l notario del detto Gabellieri, che sarà per il tempo per l'atti giudiciarij, ouer estragiudiciarij non possa pigliare più se non tanto quanto per li Statuti di Roma è stabilito, e per ogni cassatione non pigli più di baiochi tre, come era il solito, & essendo il reo innocente, non pigli cosa alcuna.

Che detto offitio del notariato non si possa affittare, ne arrendare, ma si debba per l'istesso patrone dell'offitio essercitare, come per il statuti di Roma è stabilito, ouer debba tenere vn Sustituto idoneo e matriculato, alqual non possa in modo alcuno arrendare ne affittare detto offitio.

Stabi-

Stabilirno che per l'osseruatione delle cose prefate il Sig. Fiscale debbia instare & procurare, tanto auanti al Sig. Senatore, quanto auanti alli Signori Conseruatori, che saranno pro tempore, che le cose prefate siano inuiolabilmente osseruate, sotto pena di venticinque scudi da ritenersi del suo salario ciascuna volta che richiesto da alcuno di detti Merciari non lo facesse; & il detto Gabellieri contrafacendo in alcuna delle prefate cose stabilite caschi nella pena di scudi venticinque, per la metà alla Camera di Roma, e l'altra metà al Signor Fiscale al tempo del Sindicato di esso Signor Gabellieri.

Philippus Raynoldus Senator vidi, approbo, & obseruandas esse censeo.

Honuphrius Camaianus Conseruator vidi, approbo, & obseruandas puto, & censeo.

Hippolytus Saluianus Conseruator vidi, approbo, & obseruandas esse censeo.

M. Antonius Paloſius Conseruator vidi, approbo, & obseruandas esse censeo.

Nos de statutis & ordinationibus, seù Capitulis huiusmodi ad plenum informati cupientes illa de cætero inuiolabiliter obseruari, MOTV simili &c. Statuta, ordinationes, seu Capitula huiusmodi ac prout illa concernunt omnia, & singula desuper descripta, contenta, licita & honesta, & sacris Canonibus non contraria, & inde secuta quæcunque quo ad ipsos Merciarios, & alios sub eorum collegio permanen. Apostolica auctoritate per præsentes approbamus, & confirmamus, ac illis plenum & perpetuum firmitatis robur adijcimus supplētes omnes & singulos facti, & iuris, ac etiam iurisdictionis defectus si qui forsan interuenerint in eisdem, eaque omnia, & singula suos plenarios effectus, & ab omnibus sub pœnis in illis contentis firmiter, & inuiolabiliter obseruari decernimus, & nihilominus pro potiori cautela ea omnia prout per dictos Senatorem, & Conseruatores, vt supra dictum est, & ita de nouo statuimus & ordinamus, ac sub pœna excommunicationis latæ sententiæ incurren. obseruari volumus & mādamus, Mandantes etiam dilectis filijs Vitellotio Cardinali nostro Camerario, necnon modernis, & pro tempore existentibus eiusdem Vrbis Senatori, & Conseruatoribus, necnon eiusdem Po. Ro. Procuratori Fiscali, & eorum cuilibet insolidum quatenus ea omnia toties quo-

quoties ab aliquo ex dicto collegio Merciariorum, qui nunc sunt, & pro tempore futuro erunt, & cum eisdem adheren. requisiti observent, & observari mandent, & faciant, sub præfatis, & alijs pœnis eisdem benevisis, inobedientes verò, & rebelles eorum arbitrio cogen. & mulctandi, non obstan. quibusuis constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, statutis, seu consuetudinibus, priuilegijs, aut indultis capitulis in contrarium editis, & eidem Gabellario maiori, seu eius officialibus quomodolibet concessis, quibusque omnibus etiam si de eis &c. illorum tenores &c. hac vice specialiter derogamus cæterisq. contrarijs quibuscunque, decernentes præsentium absque eo quod registrentur, aut illis data apponatur solam signaturam sufficere, & vbique fidem facere in iudicio & extra, & earum transumptis etiam impressis sigillo eorundem Cõseruatorum impressione, ac notarij manu munitis eam omninò, quæ præsentibus adhiberetur, fidem adhiberi decernimus quoad ipsos Merciarios, & alios eiusdem Collegij, qui nunc sunt, & pro tempore erunt locum habere declaramus, necnon etiam ad incursus pœnarum præfatarum in Valuis eiusdem Gabellarij maioris copiæ dimissæ affigere, & ligare in omnibus & per omnia, ac si illis personaliter intimatæ, & notificatę essent.

Fiat Motu proprio. I.

ET cum absolutione a censuris ad effectum, &c. de confirmatione, approbatione, adiectione, suppletione, decreto, mandato & derogatione, alijsq; præmissis, vt supra, & quod præsentis nostri motus proprij sola signatura sufficiat, & vbique fidem faciat, vt supra.

Fiat I.

Dat. Romæ, apud S. Petrum Pridie Idus Octobris Anno Sexto.

Potest Signari.

Philippus Raynoldus Senator.

Honuphrius Camaianus Confer.

Hippolytus Saluianus Confer.

Marcus Antonius Palosius Confer.

Visa Iac. Staglia Fiscalis Rom. Pop.

Videat Reuerendiss. Camerarius, I.

MOTVS proprius in quo Sanctiss. D.N. confirmat quędam Capitula super reformatione Officij Gabellarij maioris, quæ Capitula nullum Camerę Apostolicæ inferunt præiuditium immo potius in publicam tendunt vtilitatem.

V. Cardinalis Camerarius.

Visa Antimus Auditor.

VITELLOTIVS Miseratione Diuina S. Mariæ in Via lata Diac. Card. Vitellius S.R.E. Camerarius. Dilectis nobis in Christo Consulibus & vniuersitati Merciariorū Vrbis, omnibusq; alijs, & singulis, quorum interest, interesserit & interesse quoquo infrascriptum tangit, & tangere poterit negotium quomodolibet in futurum, Salutem in domino sempiternam. Exhiberi nuper nobis in Camera Apost. fecistis Motum proprium S.D.N. Pij Papæ IV. huiusmodi sub tenore Pius Papa IV. Motu proprio, &c. Cum sicut accepimus dilecti Filij Philippus Raynoldus Almæ Vrbis nostræ Senator, Necnō Honuphrius Camaianus, Hippolytus Saluianus, M. Antonius Palosius eiusdem Vrbis Conseruatores cum interuentu Marij Mellini Capitum regionum Prioris pro reformandis ordinibus Gabellarij maioris, &c.

Et succesiue in eadem Camera infrascriptam propositionē fieri fecistis, videlicet Vniuersitate Merciariorum, & illis adherentium admitti Motum proprium reformationis officij Gabellarij maioris, & illius officialiū mandari registrari, & fieri patentes. ADMITTATVR quare nobis humiliter supplicari fecistis, vt literas patentes opportunas decernere, vobisq; in præmissis opportunè prouidere dignaremur, Nos mādatis Apostolicis, vt ad nos, & nostrum spectat officium parere, & ad illorum exequutionem procedere volentes de mandato eiusdem S.D.N. PP. viuæ vocis oraculo nobis super hoc facto, & auctoritate nostri Camerariatus officij, ac ex decreto in Camera Apostolica facto præinsertum Motum proprium admitti, & in libris eiusdem Cameræ Apostolicę per infrascriptum ipsius Cameræ notarium describi, litterasq; patentes opportunas decerni desuper mandauimus, prout admittimus, & decernimus per præsentes. Quo circa moderno, & pro tempore Gabellario maiori, eiusq; substitutis, necnon notario extraordinarijs deputatis, & pro tempore deputan. executoribus cæterisq; alijs quibus præsentes nostræ præsentabuntur harum serie sub excommunicationis, & mille ducatorum auri Cameræ Apostolicæ applicandorum, ac mandati exequtiui, priuationisq; officiorum, alijsq; nostro arbitrio pœnis mandamus. Quatenus præinsertum Motumproprium, & omnia in eo contenta quęcunque, & iuxta illius, & contentorum in eo formam, continentiam, & tenorem inuiolabiliter

liter obseruari, & obseruent mandent & faciant, nec contra eum, & ea faciant, vel exequantur, Inhibentes propterea eisdem, & cuilibet eorum sub eisdem pœnis ne vos aut quemlibet vestrum, tam in personam, quàm in bonis, aut alias contra dicti præinserti Motus proprij formam & tenorem molestent, inquietent, perturbent executiones, inuentiones faciant, aut molestari, inquietari, perturbari mandent quouis quæsito colore, vel ingenio. NOS enim si contra factum fuerit id totum ex nunc irritum, & inane decernimus, ad incursus dictarum pœnarum, & illarum exactionem, & ad grauiora procedemus, & procedi faciemus, contrarijs non obstan. quibuscunque. In quorum fidem has præsentes exinde fieri, & per infrascriptum nostrum & Cameræ Apostolicæ notarium subscribi, sigilliq; nostri Camerariatus officij iussimus fecimus impensione communiri. Dat. Romæ in Camera Apostolica die 19. mensis Nouembris Anno à Natiuitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimoquinto. Pontificatus Sanctiss. D.N. Pij Papæ iiij. anno eius Sexto.

Locus † Sigilli.

Visa Hieronymus Maceraten. Cam. Apostol. Clericus.
Visa. L. de Torres Cameræ Apostolicæ Clericus.
Vis. P. Narnien. Cameræ Apostolicæ Clericus.
Vis. C. de Grassis Cameræ Apostolicæ Clericus
Vis. Hieronymus Gadicen. Cameræ Apost. Clericus.
Vis. Io. Baptista Doria Cameræ Apostolicæ Clericus.

Iacobus Antonius Riccobonus.

Registrata lib. v. diuersorum fol. 97.

ANNO à natiuitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, indictione octaua, die verò vigesimo octauo mensis Nouembris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris & D.N. D. Pij Diuina prouidentia Papæ Quarti, Anno Sexto retroscriptæ litteræ, seù capitula intimata, & insinuata fuere Magnifico D. Andreæ Vellio maiori Vrbis Gabellario eundem requirendo iuxta eorundem formam per me Scipionem de Octauianis Apostolicum Cursorem.

Philibertus Capius Magister Cursorum.

ROMAE, Ex Typographia Reuer. Cameræ Apostolicæ. 1623.